

## LXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D'ONOFRIO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegni di legge:</b>	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) . . . . .	4313
(Deferimento a Commissione). . . . .	4299
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione):</b>	
Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (153) . . . . .	4303
PRESIDENTE . . . . .	4303
VILLA . . . . .	4303
CAVALIERE STEFANO . . . . .	4312
VILLELLI . . . . .	4313
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	4299
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa) . . . . .	4313
(Deferimento a Commissione). . . . .	4299
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	4300
TOGNI . . . . .	4301
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	4301
ALMIRANTE . . . . .	4301
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	4303
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)</b>	4320
<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	4300

La seduta comincia alle 11.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 20 novembre 1953.

(È approvato).

**Deferimento di un disegno e di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta del 25 corrente, ritengo che il disegno di legge: « Proroga della liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica " — F.I.M. » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*), possa essere deferito alla X Commissione (Industria) in sede legislativa, col parere della IV e della XI Commissione.

Correlativamente, si intende assegnata pure in sede legislativa la proposta di legge di iniziativa dei deputati Sabatini e Cappugi: « Proroga del F.I.M. » (324), già deferita alla stessa Commissione in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

*dal deputato Gozzi:*

« Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti

di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (419);

*dal deputato Charamello:*

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri » (420);

*dai deputati Preti, Matteotti Carlo, Seccreto, Martoni, La Malfa, Saragat, Ceccherini, Matteotti Matteo, Romita, Rossi Paolo, Treves, Bertinelli, Cortese Guido, Villabruna, Macrelli, Camangi, Bozzi, Capua, De Caro, Togliatti, Amendola Pietro, Sansone, Gullo, Berlinguer e Targetti:*

« Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale relativo alla propaganda antiprocreativa » (421);

*dai deputati Angioy, Basile Giuseppe e Roberti:*

« Riordinamento organico del personale di ordine della Corte dei conti » (422);

*dai deputati Muscarello, Spadazzi, De Falco, Barattolo e Ferrari Pierino:*

« Concessione perpetua a titolo gratuito dei campi sportivi già di proprietà del partito fascista, ai comuni che ne facciano richiesta » (423);

*dai deputati Grasso Nicolosi Anna, Muttosio, Sala, Calandrone Giacomo, Fiorentino, Di Mauro, Grifone e Failla:*

« Provvidenze a favore della città di Palermo » (424);

*dai deputati Caronia, Cortese Pasquale, Cotellessa, Cucco, Cavallotti, Volpe, Martino Gaetano, Angelini Ludovico, Messinetti, Chiarolanza, Berardi, Barberi Salvatore, De Maria, Borsellino, Ceravolo, Riva e Trabucchi.*

« Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro Internazionale Radio-Medico » (C.I.R.M.) » (425);

*dai deputati Cappugi, De Meo, Colasanto, Druissi, Scalia e Buffone:*

« Sistemazione giuridica del personale degli uffici già operanti nel settore dell'alimentazione » (426);

*dai deputati Angelini Armando e Cappugi:*

« Dichiarazione di pubblica utilità e norme per l'espropriazione degli stabilimenti industriali inattivi » (427).

Le proposte testé annunziate saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato ad illustrarle, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa. Delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Svolgimento di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Togni e Angelini Armando:

« Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario ». (267).

L'onorevole Togni ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

TOGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, userei un torto agli onorevoli colleghi presenti se mi dilungassi nello svolgimento di una proposta di legge già semplice e chiara nei suoi elementi. Si tratta di una proposta che intende dare un certo contributo alla soluzione del problema del personale (insegnanti ed assistenti) delle nostre università, problema che si presenta soprattutto sotto forma di una carenza numerica e di una insufficienza di mezzi tecnici e scientifici.

Per quanto riguarda le ricerche scientifiche, evidentemente, le esigenze attuali degli istituti universitari non sono quelle di 10 o 20 anni or sono: basti pensare alle recenti scoperte nucleari, alle esigenze economiche che sono sempre più pressanti e all'aspetto, sempre più incidente sulla vita del nostro paese, della socialità, soprattutto in riferimento alle ricerche nel campo medico. La cosa va messa in risalto, perché oggi in modo particolare le nostre università non debbono assolvere soltanto al compito della formazione degli alunni, ma anche a funzioni di ricerca scientifica. Quanto all'aspetto numerico del personale, per constatarne la insufficienza basti esaminare la proporzione del corpo insegnante rispetto alla massa di popolazione scolastica. Nel 1938, di fronte a 74.170 unità, a prescin-

dere dai fuori corso, avevamo un totale di 2.259 assistenti, vale a dire un assistente ogni trentadue studenti, mentre l'anno scorso (ed ho motivo di ritenere che nell'anno testè iniziato la sperequazione sia ancor più accentuata) avevamo, di fronte ad una massa di studenti di 139.049 unità, 2.229 posti di assistenti, il che significa un assistente per 47 allievi, sempre ad esclusione dei fuori corso.

Indubbiamente sarebbe preferibile una soluzione integrale, radicale del problema ed io mi auguro che questa soluzione verrà. Ma è ovvio che nel frattempo, ai fini di preparare gradualmente questa soluzione definitiva, che potrà risanare in genere la situazione delle nostre università, penso sia opportuno approvare la proposta che mi sono permesso di avanzare, la quale contempla, oltre l'aumento dei 20 posti di assistente universitario, anche e per gli stessi motivi l'istituzione di altri 4 posti di professore ordinario di medicina e chirurgia presso le università di Firenze, di Roma e di Perugia, proprio perché si tratta del settore maggiormente carente e maggiormente utile agli effetti soprattutto della ricerca, oltre che dell'insegnamento universitario.

Voglio pertanto confidare che tenendo anche presente che è stato realizzato l'accordo per la copertura della spesa (la quale ammonterebbe complessivamente a 19 milioni e 500 mila lire all'anno) e tenendo conto del fatto che la proposta stessa è stata già l'anno scorso, nella precedente legislatura, discussa ed approvata dalla Camera attraverso le Commissioni competenti in sede legislativa (e che non poté essere perfezionata con il voto del Senato in relazione allo scioglimento del medesimo); io confido, ripeto, che la Camera vorrà approvare questa proposta di legge, così da consentire un miglioramento, sia pure parziale, della situazione universitaria italiana.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Togni e Angelini Armando.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Segue lo svolgimento della proposta di legge Almirante, Michellini, Roberti, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cucco, Colognatti, De Felice, De Marsanich, De Marzio, Di Stefano Genova, Endrich, Filosa, Foschini, Gray, Jannelli, Infantino, Latanza, Leccisi, Madia, Marino, Mieville, Nicosia, Pozzo, Romualdi, Spampinato, Sponziello e Vilelli:

« Norme per l'estinzione e l'annullamento di provvedimenti di epurazione ». (292).

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgerla.

**ALMIRANTE.** Onorevoli colleghi, la proposta di legge che insieme con tutti gli altri deputati del Movimento sociale italiano ho l'onore di sottoporre al vostro preliminare giudizio, e che illustrerò con la massima brevità, rappresenta, a nostro avviso, non tanto un atto di giustizia quanto un atto di riparazione e soprattutto, e prima di tutto, un adeguamento tardivo, ma indispensabile, a principi politici ed amministrativi che non noi abbiamo affermato, ma che prima di noi furono affermati e sanciti con la legge del 7 febbraio 1948, che costituì in verità una sanatoria molto ampia, molto illuminata, molto equa, ma non sufficiente, della piaga dell'epurazione.

Intorno all'epurazione, a quelli che sono stati i risultati, a quelli che sono stati gli aspetti più o meno aberranti di essa, non ho davvero bisogno di spendere parole, perché questo capitolo della storia italiana del dopoguerra fu chiuso, ripeto, non da noi, ma dagli altri settori di questo Parlamento nel 1948 e successivamente. Basta andare a rileggere la relazione alla legge 7 febbraio 1948 per convincersi che tutti i settori politici italiani riconoscono essere stata l'epurazione, così come essa fu voluta e attuata nell'immediato dopoguerra, un grosso, un pesante errore.

E noi non avremmo avuto ragione di presentare oggi questa proposta di legge, se la legge 7 febbraio 1948 avesse in verità completamente chiuso la piaga dell'epurazione e se la logica della politica che la legge del 7 febbraio 1948 esprimeva avesse potuto trarre tutte le sue conseguenze sul piano legislativo. Voi ricordate, penso, che immediatamente dopo l'emanazione di quella legge, nello stesso febbraio 1948, fu il Governo — attraverso una circolare del sottosegretario Andreotti in data 25 febbraio, rimasta famosa — a riconoscere che bisognava procedere su quella strada, che bisognava procedere immediatamente e che, soprattutto, bisognava sanare i cosiddetti casi di criptoepurazione, vale a dire quei casi, assai numerosi nell'impiego pubblico e, molto più, nell'impiego privato, in cui

impiegati, funzionari, lavoratori, erano stati messi sul lastrico, in realtà per fini politici epurativi, in apparenza per motivi diversi.

Disgraziatamente, la circolare del 25 febbraio 1948, che tante speranze aveva suscitato, non ebbe ulteriore corso né attuazione, sicché la situazione legislativa è rimasta esattamente quella. Si tratta adesso di adeguare la situazione legislativa alle necessità morali, politiche e amministrative dei tempi, attraverso una serie di misure che questa proposta di legge vi suggerisce.

Per quanto riguarda gli impieghi statali, sono rimaste in piedi talune cause ostative alla cancellazione dei provvedimenti epurativi. Non ho bisogno di illustrarvi, onorevoli colleghi, l'assurdità di una situazione simile, quando il Parlamento sta esaminando un disegno di legge di amnistia e di indulto per reati politici e per reati comuni, quando cioè quelle che furono in sede penale le cause ostative dei precedenti atti di clemenza stanno cadendo per volontà del Governo e del Parlamento. Non ha veramente senso che possano restare in piedi — sul piano amministrativo — cause ostative, quando sul piano penale, comunque esse possano essere giudicate, ogni causa ostativa viene a cadere e si riconosce da parte del Governo, e con unanime consenso della Camera e dell'opinione pubblica, che è bene chiudere definitivamente certe piaghe e sanare definitivamente certe situazioni.

Sempre nel campo dell'impiego statale, la legge 7 febbraio 1948, come ogni legge, col suo stesso meccanismo, ha creato sperequazioni, facendo giustizia per gli uni e mettendo altri in situazioni veramente deprecabili, penose e assolutamente ingiustificate. Vi sono stati taluni funzionari i quali sono stati collocati a riposo prima di quel provvedimento e sono rimasti a riposo. Ve ne sono stati altri che si sono invece potuti giovare di quel provvedimento e sono rientrati in carriera. Vi sono quindi funzionari che sono stati colpiti per aver commesso, se pure le hanno commesse, le stesse colpe (chiamiamole pure colpe, dal punto di vista del vostro precedente giudizio politico) e che sono stati trattati successivamente, attraverso la stessa legge, in modo diverso e si trovano in situazioni diverse.

Vi è un secondo titolo di questa proposta di legge che riguarda la situazione dei liberi professionisti ed amministratori, sindaci e liquidatori di società. Non esito a confessarvi, onorevoli colleghi, che la precedente legge — per esempio — colpisce anche il sottoscritto,

in quanto io sono deputato ed epurato. Situazione curiosa, ma dall'albo dei giornalisti fui a suo tempo cancellato. Avrei potuto esservi riammesso e molti colleghi vi sono stati riammessi; ma, per essere riammessi, molti colleghi hanno dovuto sottostare a talune forche caudine di carattere politico che ad un professionista non piacciono e che possono offendere in qualche modo la sua moralità e la sua dirittura. Si tratta anche qui di chiudere questa piaga e di equiparare le situazioni per legge e non attraverso accomodamenti che non sono assolutamente imponibili alla coscienza di tutti.

Infine, vi è la terza parte, la più complessa, di questa proposta di legge, che riguarda l'impiego privato. È la più complessa in quanto la legge 7 febbraio 1948 provvede solo al pubblico impiego e non anche all'impiego privato. Mi si potrebbe obiettare che provvedere, in materia simile, a sanare situazioni dell'impiego privato significherebbe affrontare una materia assai vasta e grave. D'altra parte, nel 1945, quando furono epurati molti impiegati dello Stato, furono epurati molti impiegati e soprattutto molti lavoratori, salariati ed operai dell'impiego privato; e furono epurati per le stesse ragioni, con gli stessi provvedimenti, con gli stessi bandi, nello stesso momento politico. Ma furono epurati con motivi apparentemente diversi, perché si parlò di abbandono di posto, di esuberanza di personale, o non si parlò di nulla. Comunque, furono messi sul lastrico e sono tuttora sul lastrico. Alludo agli impiegati degli enti locali, ai dipendenti da industrie controllate dallo Stato, a tutti coloro che in quel momento, in seguito ai bandi cosiddetti alleati, furono cacciati dal loro impiego e dal loro lavoro.

Fin dal 1948 per i funzionari dello Stato in gran parte questa piaga è stata sanata. Fin dal 1945 per l'impiego privato questa piaga è rimasta aperta. Che cosa è accaduto nel frattempo? Che ciascuno ha difeso i propri interessi come ha potuto: è accaduto che taluni hanno trovato ditte più comprensive o avvocati più capaci, o hanno disposto di maggiori mezzi, o sono stati costretti meno dall'avversa fortuna e hanno potuto ritrovare il posto; è accaduto che altri hanno trovato avvocati meno capaci o meno onesti, o hanno trovato ditte più acerbe nella esecuzione delle loro direttive e dei loro orientamenti, hanno trovato in talune zone d'Italia commissioni interne le quali si sono opposte recisamente ad ogni provvedimento pacificatorio, hanno sofferto situazioni familiari più pesanti, più

drammatiche, non hanno avuto mezzi a disposizione e hanno dovuto subire una doppia ingiustizia: quella nascente dai provvedimenti e quella nascente dalla evidente differenza di sorte che si è verificata fra gente che aveva — se colpe erano — commesso le stesse colpe in base alla legislazione di allora.

Non è possibile che questa situazione rimanga quale è; non è giusto che rimanga quale è e, se non è giusto, non è possibile. Io non credo che i legislatori possano ragionare in modo diverso.

Pertanto, onorevoli colleghi, raccomandando caldamente alla vostra attenzione questa proposta di legge che discuteremo, che correggeremo, che emenderemo, ma che nella sua sostanza e nel suo spirito non crediamo possa essere respinta, ci permettiamo ricordarvi che non soltanto l'attuale Governo, presentandosi a chiedere la fiducia di questo Parlamento, ha posto come suo primo e fondamentale postulato il postulato della fine di ogni discriminazione fra i cittadini italiani, ma che questa Camera, con un ordine del giorno approvato a grandissima maggioranza durante la recente discussione del bilancio del Ministero dell'interno, ha voluto tale principio sancire, riconsacrare, riconfermare, considerandolo base essenziale della nostra vita politica ed amministrativa attuale.

Penso, pertanto, che non vorrete essere d'avviso diverso da quello che è stato, in una occasione così solenne, l'avviso del Governo e di tutti i settori della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole Almirante si rende certamente conto che gli aspetti politici, giuridici, sociali, tecnici e amministrativi del provvedimento oggetto della sua proposta di legge sono alquanto più complessi di quelli che risultano dalla sua esposizione.

Comunque, con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Almirante ed altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

### Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, amnistia e indulto.

È iscritto a parlare l'onorevole Pigni. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Villa. Ne ha facoltà.

VILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato in questo dibattito, fino ad ora, la voce dei cosiddetti tecnici, come sono stati definiti da un collega che mi ha preceduto, cioè a dire la voce di avvocati, di magistrati e di giuristi insigni. La mia non sarà la voce di un esperto, ma quella di un deputato qualunque, oserei dire dell'uomo della strada che è stato inviato al Parlamento per rappresentare, in un certo senso, la gran massa degli uomini della strada. È la voce, quindi, di un deputato qualunque portato a occuparsi di un po' di tutto, che è a contatto quotidiano con un pubblico di ogni specie e categoria, pubblico che è certamente rappresentativo della più larga massa di cittadini italiani.

Vediamo come è visto il provvedimento di amnistia e di indulto di cui ci stiamo occupando da questa massa di cittadini. Non certo come lo vedono i colleghi delle due estreme; non certo come è rappresentato da certa stampa che si dice interprete dell'opinione pubblica e cerca invece di far deglutire ai suoi lettori i cibi più svariati e non sempre sani, sia pure attraverso le etichette più suggestive e allettanti.

Atto di giustizia, atto di distensione, atto di pacificazione e finalmente atto di clemenza è stata definita da costoro l'amnistia. Ma è proprio così? A mio modesto parere e interpretando i sentimenti di quel pubblico cui poco fa facevo riferimento, pubblico non armato dei più alti concetti giuridici ma di quel buon senso e di quella onestà che formano l'autentica opinione pubblica italiana, che è quella che deve giudicare soprattutto gli atti di questo Parlamento; a parere mio e di questo pubblico, dico, un'amnistia e un indulto non rappresentano mai tutto ciò, e meno che mai nel caso in esame.

Non giustizia; perché la giustizia si applica con le leggi dello Stato, attraverso le sentenze dei tribunali, per cui a ogni delitto deve corrispondere una pena. Dovremmo dire allora

che i tribunali hanno giudicato ingiustamente. In tal caso l'amnistia sarebbe un atto di riparazione. Nessuno che sia in buona fede può pensare a questo.

Distensione, pacificazione degli animi. Ma veramente si crede a questi, che sono gli orpelli di cui si vuol addobbare l'amnistia, checché ne dicano i colleghi di sinistra e di destra? A questo si è provveduto largamente con i 33 provvedimenti precedenti già ricordati in quest'aula.

Allora l'amnistia è semplicemente un atto di clemenza. Atto di clemenza, certamente; ma di clemenza male intesa e peggio applicata: in quanto sono convinto (lontano e umilissimo epigone, nel caso in questione, di quei luminari che l'onorevole relatore ha voluto ricordare nel capo secondo della prima parte della sua relazione) che l'amnistia non rappresenti mai un bene per la società. Quindi questa forma di clemenza rimane un atto che annulla e offende la giustizia, urta la sensibilità dei buoni e degli onesti, deprime lo spirito delle forze dell'ordine, portate a non credere nella loro alta missione, ed è — lasciatemelo dire — un incitamento a delinquere.

Non vorrei, a questo punto, che i farisei di tutte le tinte, i quali fingono di vedere in questo provvedimento il toccasana d'ogni male che affligge la società italiana, mentre in effetti perseguono scopi ben definiti e individuati, si stracciasse le vesti gridando allo scandalo dello « sporco clericale », perché così si usa definire spesso chi della nostra parte sia contrario ad un gesto di umana comprensione, di umana carità.

E mi spiego meglio. Che cosa avviene in effetti quando si redige un atto come quello del genere? Si formula una classificazione di delitti, o meglio di reati, e si stabilisce che questi delitti e questi reati debbano essere condonati; e questo sotto le giustificazioni più varie, che nulla, però, hanno a che vedere con il soggetto che il delitto ha commesso.

Infatti, sappiamo noi se l'oggetto delle nostre amorevoli cure, il delinquente o, se l'espressione può urtare qualcuno, il reo, meriti il perdono della società offesa dal suo delitto? È egli pentito del fallo commesso o non è piuttosto disposto, una volta fuori dal carcere, a ricominciare da capo? Questa volta, anzi, incoraggiato dalla facilità con cui ha ottenuto la libertà.

L'onorevole Berlinguer ed altri hanno fatto riferimento al sentimento cristiano del perdono, rivolgendosi verso la nostra parte. Noi ci permettiamo di ricordare a questi

onorevoli colleghi che a questo hanno voluto far riferimento, le parole del maggior interprete del perdono e della carità cristiana, di Gesù Cristo medesimo. Egli, rivolto al buon ladrone, lassù, su quella croce, poté dire: « Oggi sarai meco in Paradiso ». Questo lo disse al ladrone pentito; ma di fronte all'altro ladrone, quello che era posto alla sua sinistra, il Signore tacque.

Allora, fuori da ogni finzione, con l'amnistia e l'indulto si stabilisce una sola cosa: che il reato non è più reato e che quindi il delinquente non è più delinquente. Il resto è retorica, e retorica pericolosa.

Sono dunque per principio contrario all'amnistia come essa è generalmente intesa ed applicata; sono particolarmente contrario a questa amnistia, di cui non vedo la ragione né lo scopo. Io sono invece per l'istituto della grazia sovrana, nel nostro caso della grazia presidenziale; sono per l'esame del caso per caso, che è veramente una garanzia della bontà del perdono accordato, e dove è la possibilità per ognuno, quando vi fossero le prove, della revisione processuale.

Tuttavia noi ci troviamo qui a dovere esaminare il disegno di legge su cui dobbiamo anche dettagliatamente esprimere il nostro parere. È nostro dovere allora meditare a fondo prima di esprimere il nostro voto.

Se, come appare ineluttabile, il provvedimento deve essere adottato (io non sono d'accordo), facciamo che esso rappresenti il minor male possibile per la società italiana.

Noi sappiamo che il disegno di legge governativo, ispirato a già larghi criteri, è stato emendato dalla maggioranza della Commissione in quasi tutte le sue parti e, così, notevolmente peggiorato. Ai 207 reati contemplati nel testo originario ne sono stati aggiunti altri 34: ben pochi sono così i delitti rimasti esclusi. E questo si potrà rilevare ancor meglio dal seguito della mia esposizione, quando andremo a parlare degli altri articoli della legge che sono stati sottoposti al nostro vaglio.

Larga parte vi ha il reato comune, ma anche larga parte vi ha il reato politico. E non è vero, come alcuni colleghi hanno voluto dire, che a questo reato sono riservate le briciole.

Da qualche collega è stata lamentata soprattutto l'inclusione del delitto comune; e questo mi trova completamente consenziente, e non credo vi sia bisogno di approfondire il tema per dimostrarne le ragioni, che sono state già abbondantemente espresse da altri oratori che mi hanno preceduto.

Vorrei considerare invece un po' più a fondo quello che si usa definire in senso generale delitto politico, che io non considero affatto diversamente dal delitto comune, così come, purtroppo, è considerato nella prassi; anzi, oserei dire, il delitto comune a volte è più grave di qualunque altro delitto, soprattutto quando esso si eserciti — facciamo bene attenzione — in regime di libertà e di democrazia; per cui l'individuo, per far valere i suoi diritti nei confronti della società, dello Stato, del Governo e del singolo, ha tutte le armi legali a sua disposizione e per far valere le sue idee dispone della libertà di espressione attraverso la libertà di parola, di stampa e di associazione.

Qui assistiamo invece all'assurdo giuridico e morale per cui il delitto politico è feroce-mente represso presso quegli Stati a regime assolutista in cui, mancando tutto quanto sopra esposto, il cittadino è naturalmente spinto alla rivolta e quindi al delitto, ed è blandamente considerato in un paese come il nostro in cui il ricorso al delitto politico non ha giustificazione se non nello spirito di sopraffazione e nella violenza di chi lo compie.

Un'amnistia o un condono (e nel caso particolare un'amnistia per reati politici) sarebbe ammissibile, quindi, solo nel caso in cui lo Stato si sentisse in colpa nei confronti di tutti coloro che espiano una ingiusta condanna; e questo, torno a dire, può sussistere solo nello Stato autoritario il quale, comprimendo ogni libertà, conculcando ogni diritto del cittadino fino ad estinguerne la personalità, lo spinge alla ribellione e alla rivolta. Il cittadino così, non avendo altro mezzo per difendersi, usa quello della ribellione, che può trovare il suo sfogo con gli atti più diversi e giustificabili, atti soprattutto giustificabili quando si riversano contro il suo aguzzino: lo Stato.

Mi si obietterà, anche da quelli che condividono generalmente il mio pensiero in materia di delitto politico, che i principi testé esposti non possono essere validi per il periodo più fortunoso del nostro recente passato, di cui esplicitamente si fa menzione nell'articolo 2 del provvedimento in esame, data la carenza dell'autorità dello Stato, lo stato di confusione e di anarchia in cui il paese era stato gettato dalla guerra. Io vi dico invece che, soprattutto per quel periodo, se non tutti, certi delitti ricoperti dal manto della politica e dovuti invece nella stragrande maggioranza dei casi a spirito di vendetta ingiustificata, a ferocia costituzionale di chi li ha commessi, vanno bollati dalla nostra condanna. Bisogna

che si sappia una buona volta che non è lecito al cittadino profittare delle disgrazie della patria per dar sfogo, sotto i più vari pretesti, ai suoi bassi istinti, tradotti a volte nei più mauditi atti di sopraffazione, in cruenti atti di sangue che non hanno avuto nessuna necessità di essere e che ancora oggi domandano vendetta davanti agli uomini e davanti a Dio.

Nessuno pensa qui — per rispondere all'onorevole Degli Occhi — di prendersela indiscriminatamente con tutti coloro i quali, giovani o non, hanno creduto di poter cambiare le stellette col gladio della repubblica di Salò, soprattutto se questo è stato fatto in buona fede. Certo non si pensa di dare ad essi un premio speciale, nè li esalteremo come tanti eroi, mentre tanti altri italiani hanno preferito mantener fede ad un giuramento, morendo sul campo di battaglia o rimanendo a marcire tra la vita e la morte nei campi di concentramento tedeschi. Chi vi parla, in quei campi ha duramente sofferto; eppure, proprio per questo, può meglio comprendere chi a quella sofferenza ha voluto sfuggire.

Ma non andiamo più in là, non citiamo a testimone Silvio Pellico — per carità — per esaltare lo stoicismo di alcuni detenuti che, se condannati a pene gravi, per la fiducia illimitata che abbiamo verso la nostra magistratura, debbono avere certamente compiuto crimini adeguati alla pena, e che è quindi giusto che paghino.

Nè vale il fatto che alcuni colpevoli siano stati giudicati a distanza di tempo, quando il giudizio è basato su prove irrefutabili: o dobbiamo forse ammettere il principio che nessun delitto può essere giudicato lontano dal tempo in cui fu commesso? Sarebbe, questa, una novità, penso, nel diritto italiano e, credo, nel diritto di tutto il mondo, che non possiamo certo accettare, sia pure con il lodevole scopo di far felice qualche simpatico collega che ci ha preceduto.

L'onorevole Basso, dopo aver detto, non so con quale fondamento, corna di questa amnistia, per quanto concerne il trattamento usato al reato politico, avrebbe voluto un esplicito trattamento di favore per i partigiani, lanciandosi in una prolissa filippica contro i responsabili di tante scarcerazioni di criminali fascisti, in applicazione dell'amnistia del 1946; trattamento diverso, secondo l'oratore, sarebbe stato riservato ai partigiani.

Io penso che la magistratura abbia semplicemente applicato quell'amnistia, e nullo altro. Ma quando anche, dato e non concesso, quanto affermato dall'onorevole Basso rispondesse a verità, che cosa si dovrebbe fare oggi?

Che cosa si dovrebbe fare oggi per riparare? Rimettere in carcere o far restare in galera tutti i fascisti e mettere in libertà tutti i partigiani o pseudo-partigiani (aggiungo io, e mi spiegherò meglio in seguito) condannati per i più vari reati?

Ma, se così si facesse, questa distensione di cui tanto si parla, questa pacificazione che dovrebbe scaturire da questa amnistia e da questo indulto, dove andrebbe a finire? Questo mi convince ancora di più di quanto ho affermato all'inizio, cioè che la distensione e la pacificazione rappresentano soltanto un pretesto, mentre la realtà è un'altra. Mi sia consentito di dirlo con grande accoramento: ben più cruda e meno edificante è questa realtà. Non si tratterebbe, per caso (ed è stato anche chiaramente espresso da qualcuno) di una gara delle parti che hanno concorso a emendare, inflazionandolo, il testo governativo, al solo scopo di tirar fuori dal più profondo della stia delle nostre galere il maggior numero dei loro polli?

Io penso che sia proprio così, che questo sia lo scopo di tanti emendamenti, di tanti interventi, che cercano di addobbare questa amnistia di molti, di troppi orpelli, che non hanno nulla a che vedere con il risultato che l'amnistia stessa, una volta applicata, darà.

Se non fosse così, non si spiegherebbe diversamente una pena all'ergastolo ridotta a cinque anni di reclusione; non si spiegherebbe il contenuto del comma che precede, ove si dice che l'indulto è concesso non solo per i reati politici e connessi, ma « o comunque riferibili, in tutto o in parte, alla situazione determinatasi nel paese per gli eventi bellici e per le successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946 ». Meno male! Dizione questa però che lascia la porta aperta alle più larghe interpretazioni, a un punto tale che ben pochi delitti rimarranno esclusi, includendo anzi gran parte dei reati che nulla hanno a che vedere con il vero fine politico.

Io, comunque, condivido l'appassionata difesa che l'onorevole Basso ha voluto fare della Resistenza, ma della Resistenza autentica, e, proprio perché stimo questa Resistenza, la vera Resistenza, mi meraviglio come coloro i quali si credono i naturali esaltatori di essa facciano del tutto per avvirla, volendo identificare con la Resistenza — mi sia concessa l'espressione — certo partigianesimo deterioro, quello delle ombre — per spiegarci con una espressione dell'onorevole Basso stesso — che, sì, andrebbe veramente lasciato nel regno delle ombre; poiché qui non si tratta di esaltare dei prodi combattenti della libertà — mi

si comprenda bene — ma autentici delinquenti comuni che hanno insozzato il titolo di partigiano e che dai veri partigiani andrebbero condannati e respinti anziché difesi con tanto accanimento. (*Commenti a sinistra*).

Passerò ad altre considerazioni; queste sono le mie idee.

Fra le cose più aberranti, rilevate nel testo emendato, mi ha colpito l'inclusione relativa al vilipendio alla bandiera, alle istituzioni, alla Repubblica, cioè il vilipendio a quanto vi è di più sacro per un cittadino italiano, il vilipendio ai simboli della patria, l'offesa grave alla patria stessa, al nostro paese, all'Italia. Come hanno potuto i commissari di destra e di sinistra trovarsi d'accordo; quelli di destra che usano definirsi forza nazionale e quelli di sinistra che in più occasioni si sono vantati di aver tenuto a battesimo la Repubblica italiana?

Evidentemente l'amore di patria degli uni dovremmo allora considerarlo come una pura affermazione retorica, mentre l'amore per la Repubblica degli altri dovremmo considerarlo un sentimento platonico al punto da preferire ad esso la libertà dei compagni di fede che del diritto di vilipendio si sono resi colpevoli; o dobbiamo pensare che in realtà il fondamento di questo regime, che questo regime democratico non piaccia né agli uni né agli altri e si tenta di scardinarlo proprio dentro la cittadella dove più gelosamente si dovrebbe custodirlo?

Si vorrà avallare soprattutto a destra questo atto di squalifica firmato da alcuni rappresentanti in seno alla Commissione? Speriamo di no, nell'interesse delle vostre parti, onorevoli colleghi, e per il rispetto del Parlamento italiano.

E ora dirò brevemente di due altri reati fortunatamente esclusi, ma dei quali da più parti si richiede l'inclusione, quasi che questa amnistia non sia già abbastanza pletorica. Reato di pubblicazioni oscene. Qui non mi meraviglio della richiesta di inclusione avanzata dall'estrema sinistra su questo argomento. Con i comunisti non vogliamo discutere; noi ci troviamo con essi su un piano morale diametralmente opposto, che discende da due concezioni ideologiche inconciliabili. Evidentemente, i comunisti sono disposti ad indulgere non solo verso questo reato, ma verso ben altro. Conosciamo le loro teorie sul libero amore e anche certe loro prassi rivelate da più parti...

LOZZA. Vergogna!

VILLA. ...soprattutto nell'organizzazione dei fanciulli, da essi chiamata dei « pionieri »...

Una voce a sinistra. Saccente!

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

VILLA. Mi posso permettere di fare questa saccenteria! Ho ascoltato attentamente su questo argomento l'onorevole Madia e l'onorevole Degli Occhi, il quale ama definirsi « il casto ». Essi sono per l'inclusione di questo reato, ma i loro argomenti non mi hanno convinto: essi hanno troppo sottovalutato questo reato.

L'onorevole Madia ha dissertato alquanto sul significato che all'espressione « pudore » viene attribuito presso le varie società, dalle più avanzate alle meno avanzate. A noi non interessa il giudizio che si dà di questo reato presso gli altri popoli e se, presso questi popoli, sia considerato reato o meno. A noi interessa il giudizio che dà il popolo italiano, e noi italiani sappiamo bene su quale base la nostra società giudichi quando un atto sia morale o immorale; e tutto ciò che è immorale è dannoso alla società. È immorale, e quindi dannoso, ciò che offende il pudore, i sentimenti, le credenze, i costumi e la religione del popolo italiano; e mi pare che le pubblicazioni oscene tutto ciò operino abbondantemente. Ma certi scritti, certe figure soprattutto nuocciono alla parte più giovane della nostra società, che è come dire la parte migliore, perché su di essa poggiano le nostre speranze e il nostro avvenire.

È stato detto che uccide più la lingua che la spada. Oserei dire che uccide di più un libro pornografico che non un esercito, perché esso uccide nell'anima, speculando sulla parte più bassa, più animalesca dell'animo umano, eccita ogni forma di disordine attraverso il disordine sessuale; e non penso di esagerare se affermo che certi gravi delitti determinati da esasperazione sessuale hanno quasi sempre avuto la loro remota o prossima origine nell'eccitamento scomposto dei sensi determinato da letture oscene o da visioni afrodisiache. Il male compiuto quindi dagli scrittori o dai propagatori di simili produzioni è infinito. Non penso si possa indulgere con costoro: la mia coscienza di cittadino e di credente si ribella.

Desidero ora soffermarmi su un altro reato: la diffamazione a mezzo della stampa. Gli interventi per l'inclusione nell'amnistia di questo reato sono stati ancor più numerosi. Non condividiamo l'impostazione data a questi interventi e siamo per l'esclusione di questo reato. Infatti troppo spesso, attraverso l'articolo di giornale, il libello, il giornale murale *et similia*...

BOTTONELLI. E la « mostra dell'aldilà »?

VILLA. E allora perché non ci avete querelato?

BOTTONELLI. Perché vi eravate coperti abbastanza di ridicolo.

VILLA. Infatti troppo spesso — ripeto — attraverso l'articolo di giornale, il libello, il giornale murale *et similia*, si offende, si calunnia e si insulta il prossimo, e il più delle volte, soprattutto da certe parti, per partito preso si arriva così ad infamare persone e cose responsabili, si arriva a decretare persino la morte civile di tanti uomini ai quali invano una sentenza di tribunale tenterà poi di restituire l'onorabilità perduta a causa di uno scritto calunnioso o — peggio — di una campagna di stampa in senso calunnioso. Non è vero che così facendo, cioè insistendo per l'esclusione, si offenda chi scrive ed in particolare il giornalismo.

Tutti i galantuomini che scrivono ed esercitano la nobile professione del giornalismo non potranno non convenire con noi. Sarà offeso soltanto il giornalismo deteriore, quello che si pasce di calunnia e di diffamazione, si offenderanno i vari Ingrao del giornalismo italiano (*Proteste del deputato Bottonelli*), ma si tratterà allora di una lezione che speriamo possa essere salutare contro un malcostume così largamente diffuso. Diffuso, confermato e propagandato purtroppo anche in questa Camera da uno dei più autorevoli membri del partito comunista, l'onorevole Gullo, quando egli afferma che nel 99 per cento dei casi questo reato è manifestazione di lotte politiche, e perciò vuole includerlo nell'amnistia; mentre noi sappiamo che in particolare è manifestazione di lotte politiche per la sua parte. E la lotta politica, allora, si dovrebbe concepire e combattere sulla base della diffamazione?

Che cosa dovremmo poi rispondere ancora all'onorevole Gullo quando egli, in difesa della sua tesi sull'inclusione, chiama a testimone perfino la nostra Costituzione, la quale sancisce il diritto di libera stampa? Libera stampa significa forse libera diffamazione? Mi pare di no. Certo, i comunisti parlano, hanno sempre parlato, un linguaggio diverso da quello degli italiani,...

BOTTONELLI. Perché: ella ha parlato oggi da italiano?

VILLA. ...ma non pensavamo si giungesse fino a questo punto.

Concludendo, ho sentito di dover fare secondo la mia coscienza alcune considerazioni, talune di carattere generale e di principio, altre di dettaglio. Certo, non penso neppure lontanamente che la maggioranza in questa Assemblea condivida quanto da me esposto. Pure mi illudo che almeno una parte

di voi, onorevoli colleghi, sia indotta a riflettere prima di pronunciare un voto su questa legge, che, se approvata con tutti gli emendamenti presentati alla Presidenza, secondo quanto è stato affermato da altri, rimetterebbe in circolazione circa 40 mila detenuti, su di una popolazione carceraria di 57 mila unità. È come dire che si apriranno le porte del carcere a quasi tutta la delinquenza del nostro paese. Una potente iniezione di *virus* delinquenziale, che potrebbe riuscire fatale per le basi stesse del nostro ordinamento sociale e politico. Non quindi, come dicevo all'inizio, un atto di giustizia o di pacificazione, ma un atto rivoluzionario (*Commenti a sinistra*), una bomba che dal Parlamento viene lanciata nel paese (*Commenti a sinistra*). Checché voi ne pensiate, questa è l'opinione mia e della maggioranza del popolo italiano.

Quindi, lontano dal colmare vecchi solchi e vecchi rancori, questa amnistia e questo indulto, se approvati come nel testo emendato e con l'aggiunta degli altri emendamenti, apriranno nuovi solchi. Si è fatta tanta retorica, si sono espressi tanti sentimenti falsi sui poveri condannati che attendono con ansia la libertà, ma si è dimenticato che fuori del carcere vi è ancora tutta una folla che piange sull'offesa, piange sulla disperazione, sui lutti, sul sangue disseminato alle spalle dei 40 mila che si vorrebbero scarcerare con questo provvedimento che è chiamato di giustizia.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Come è cristiano lei in queste affermazioni!

VILLA. Mi sono già spiegato prima e ho chiarito qual è il vero sentimento umano del perdono e della giustizia, chiamando ad interpretare chi non può sbagliare.

Agli imbonitori di questa amnistia io dico: fate pure; il popolo italiano non vi sarà grato. E aggiungo, e può sembrare una iperbole: non vi saranno grati neppure quelli che andrete a scarcerare, i beneficiati dall'approvazione di questa legge, anche perché essi non potranno apprezzare una libertà che offende la coscienza della società che deve raccoglierli. Troveranno una società ostile. Peserà sulla loro coscienza la maledizione della colpa non espiata. Non vi saranno grati perché saranno condannati ad un carcere peggiore, quello del disprezzo e dell'isolamento morale in cui voi con questo atto li avrete trascinati. E questo, nonostante la glorificazione che di molti di essi si farà nelle varie sedi di partito, nonostante il suono delle bande che già si stanno apprestando per il loro ritorno. Non vorrei che il suono festoso di quelle bande, per il nuovo

solco di odio che si andrà a scavare tra le vittime ed i carnefici, si dovesse tramutare in una marcia funebre, in una condanna definitiva per tutti coloro che voi vorrete rimettere in libertà.

Onorevoli colleghi, riflettete prima di dare il vostro voto. Non lo dico ai colleghi di una certa parte, perché sappiamo già che gli emendamenti e i loro interventi sono determinati da ben precise ragioni, dalle quali non possono e non debbono deflettere, ma a tutti coloro che sono in questa Camera a rappresentare i più alti ideali della patria e della civiltà italiana: attenzione al vostro voto! È una questione oltretutto di coscienza personale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stefano Cavaliere. Ne ha facoltà.

CAVALIERE STEFANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non farò né il casto né il rivoluzionario: esporrò il mio punto di vista così come esso viene dettato dalla mia coscienza morale, giuridica, sociale. Innanzitutto debbo premettere che sono del parere che noi stiamo esorbitando dal mandato che ci affida la Costituzione: perché stiamo facendo qualche cosa di più, perché stiamo annullando la funzione del Capo dello Stato. In altri termini, io credo che la Camera non abbia il potere di approntare un vero e proprio decreto di amnistia in tutti i particolari, altrimenti viene a scomparire la distinzione delle funzioni del Capo dello Stato fra la formulazione delle normali leggi e quella dei decreti di amnistia. Quando noi avremo approntato questa legge di delega e avremo stabilito minutamente, fino allo spasimo, quello che deve essere il decreto del Capo dello Stato, io non vedrò più come il concedere amnistia sia una prerogativa del Capo dello Stato. Per vero, non è affatto esatto che la nuova Costituzione abbia tolto tale prerogativa al capo della nazione. La nuova Costituzione ha semplicemente precisato che un provvedimento di indulto e di amnistia non può essere emanato dal Capo dello Stato di sua personale iniziativa: l'iniziativa deve essere del Parlamento, che ne delega il Capo dello Stato. Che sia così mi pare evidente, altrimenti la funzione del Capo dello Stato si esaurirebbe in un semplice atto di promulgazione, cosa sostanzialmente diversa dal concetto di emanazione per delega. In base a ciò il Parlamento non dovrebbe scendere nei particolari, ma limitarsi a stabilire le linee essenziali dell'amnistia, lasciando al Capo dello Stato di decidere la formulazione definitiva del provvedimento, cosa che costituzionalmente rientra nei suoi poteri.

Questo il principio che la mia parte politica sostiene. Siccome, però, è presumibile che tale tesi resti in minoranza, almeno a giudicare dalle posizioni dei vari settori della Camera delineatesi negli interventi finora svolti, io scenderò a trattare i singoli punti del disegno di legge governativo e di quello della Commissione. Si è detto che la nostra pregiudiziale non avrebbe valore, in quanto le leggi di delega sono sempre state ampie e sono sempre entrate nei particolari; ma io replico che, se errori sono stati commessi per il passato, non è giustificabile continuare a commetterne.

Entrando, dunque, nel merito del disegno di legge, devo premettere senza infingimenti che la Commissione, nell'intento di fare troppo, ha creato una grande confusione. Un provvedimento di amnistia può trarre origine da un duplice ordine di fatti: da un avvenimento eccezionale, indice che la coscienza nazionale reclama un provvedimento di clemenza, e da una necessità cui si è accennato da più parti in questa Camera, e che vorrei definire di economia processuale, nel senso che si debba smaltire l'arretrato.

Se il provvedimento di amnistia trae origine da un avvenimento eccezionale, questo, secondo me, sarebbe, nel caso attuale, l'esito delle elezioni del 7 giugno, il quale ha proclamato che il popolo italiano ha bisogno di pacificazione, che si deve ristabilire la concordia degli animi, e che, per un determinato settore delle manifestazioni della vita politica e della vita sociale, è necessario stendere un velo di oblio, affinché, nella concordia e nella pacificazione, il paese possa riprendere il più proficuo cammino della ricostruzione.

Ed allora, se così è, non si dovrebbe parlare, a mio avviso, che di amnistia per reati politici, in quanto, nel concetto di pacificazione, nel concetto di riarmonizzazione della vita nazionale, non possono assolutamente subentrare i delitti comuni, altrimenti si farebbe un provvedimento di favore forse al solo scopo di smaltire gli arretrati che giacciono nelle varie cancellerie dei nostri palazzi di giustizia.

Invece, che cosa si è avuto? Si è avuto che si parla di amnistia, sia nel progetto governativo che in quello di Commissione, semplicemente per i delitti comuni; e si parla di indulto per i delitti politici e per i delitti equiparati — permettetemi questa espressione — ai delitti politici stessi. Ciò non risponde a quel principio che aveva suggerito il provvedimento. Ci vuole un provvedimento di amnistia per i delitti politici, per i delitti

politici in senso stretto, si badi bene, onorevoli colleghi, perché il delitto politico effettivamente può essere giustificato, sotto un certo aspetto.

Il delinquente politico, normalmente, viene circondato da un alone che lo addita alla considerazione e, alle volte, all'ammirazione della comunità. Non si deve assolutamente pretendere, però, quello che vorrebbe la Commissione, quando parla alla lettera a) dell'articolo 2 non solamente di reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, ma anche di quei reati connessi o comunque riferibili in tutto o in parte alla situazione determinatasi nel paese a ragione degli eventi bellici e per la loro successiva ripercussione per fatti commessi dopo il 18 giugno 1946.

Io, da giovane, vi dico che questa è una mostruosità, perché non si tratta di pacificazione, non si tratta di concedere il perdono per un atto inconsulto che può essere giustificato, in quanto, come vi dicevo, il delitto politico è qualche cosa che trascende la persona e la società, ed è stato sempre giustificato. Qui si tratta di porre l'oblio su delitti alle volte efferati, che non hanno nulla del delitto politico, ma che sono l'espressione d'un animo pravo e, spesso, d'una delinquenza comune efferata. Infatti, molti di coloro i quali, approfittando di determinate contingenze, si sono dedicati alla rapina, allo stupro, all'uccisione di fanciulli, erano già dei delinquenti comuni i quali non possono assolutamente pretendere di essere classificati e trattati come delinquenti politici. Sarebbe, questo, un provvedimento mostruoso, il quale non varrebbe certamente a placare l'ansia di pacificazione del popolo italiano, ma avrebbe un solo effetto: quello di inasprire gli animi. E non è certamente questo l'intento della Camera o di un qualsiasi settore di essa.

Quindi, non si dovrebbe tornare nemmeno alla dizione del progetto governativo, il quale parla di reati per fine politico e ad essi connessi. No! Già l'articolo 8 del nostro codice penale è molto elastico e permette delle interpretazioni estensive. Non si può parlare di reati comunque connessi e non si deve assolutamente parlare di reati riferibili a quelle contingenze, perché, ripeto, i delinquenti comuni e i delitti più efferati ne verrebbero a beneficiare, a discapito della società!

Quindi, pacificazione, cioè amnistia, e non condono: ma amnistia per i veri delitti politici, non per quelli presunti o pretesi tali!

Credo che possa, a questo punto, inserirsi la trattazione dei reati militari. Sono del parere che essi debbano essere esclusi dal-

l'amnistia; ma solamente quelli commessi dopo il 18 giugno e, oserei dire, dopo il 31 luglio 1945. Essendosi, però, presa come data ultima quella del 18 giugno, sono del parere che dovrebbero essere esclusi quelli commessi successivamente a tale data e inclusi quelli commessi prima di tale data da giovani, vittime degli avvenimenti.

Chi non è a contatto di questa gente, chi non frequenta le aule di giustizia non può rendersi conto di certe situazioni, a volte aberranti, cui si assiste; perché noi vediamo giovani ai quali è precluso l'avvenire per un reato di diserzione commesso nelle tristi giornate del disfacimento del nostro esercito. Vi è stato un provvedimento di amnistia, ma esso subordina l'applicazione dell'amnistia stessa al fatto di essersi spontaneamente ripresentati al corpo entro il 31 maggio 1945. Cosicché, molti militari che non erano a conoscenza del provvedimento (lo so che l'ignoranza della legge non giustifica) o che non poterono raggiungere il reparto a causa della scarsità o della mancanza assoluta di mezzi di comunicazione, o che non vollero raggiungerlo perché delusi e sfiduciati, si trovano ad avere una condanna ad un anno e sei mesi, a due anni, a tre anni, per diserzione, anche se condonata. E il grottesco è che, molte volte, il decreto penale viene notificato a questa povera gente a distanza di molti anni. E così, mi è toccato di vedermi presentare un giovane (o meglio, non più tale ormai, perché sono trascorsi oltre dieci anni dal fatto), che l'anno scorso è venuto da me con un decreto penale di condanna per diserzione commessa nel 1944.

Onorevoli colleghi, tutto ciò produce uno squilibrio. Io faccio mia l'osservazione dell'onorevole Gullo, il quale diceva che molti di questi giovani vengono ad avere sbarrata la via dell'avvenire, perché possono essere trascorsi i cinque anni per avere la riabilitazione, ma, per ottenerla, bisogna seguire una lunga strada; mentre generali che hanno abbandonato il posto, che hanno tradito, hanno ricevuto degli onori. È esatto. Io, però, faccio una estensione e dico: si vuol pretendere di punire — e si è punito — e si vuole escludere da un provvedimento largo di amnistia questi reati; si vuol punire un militare che ha abbandonato il suo reparto, e dall'altra parte sono saliti ai più alti onori coloro che dalle radio straniere incitavano i predetti militari a disertare! Questa è una aberrazione! Non si può assolutamente rimanere insensibili di fronte ad un fatto del genere e bisogna trovare un modo per aprire la via dell'avvenire a questi militari, che si

sono allontanati dal proprio reparto in quelle condizioni, in seguito allo sfacelo auspicato da una parte ed agevolato da altri ancora.

In questo senso, io auspico un'amnistia per i reati militari.

Andando oltre, dico che la Commissione ha fatto bene ad escludere la distinzione, che appariva nel progetto governativo, fra reati comuni e reati elettorali. Non vedo perché i reati elettorali dovrebbero avere un trattamento di favore, specialmente se si consideri che siamo oramai a 10 anni dal giorno in cui si sarebbe restaurata (uso il condizionale con coscienza) la democrazia in Italia. Siamo alla terza elezione politica, e niente di meno si dovrebbe avere ancora della comprensione e della magnanimità per i reati elettorali.

Dopo ogni elezione, una amnistia per i reati elettorali! Ma finiamola una buona volta, altrimenti daremmo proprio l'incentivo a commettere reati del genere a coloro che o non hanno una coscienza democratica, o hanno una coscienza democratica tutta a modo proprio!

Ora, devo chiarire che la larghezza di un provvedimento di amnistia, vale a dire i limiti di applicabilità di esso, sono stabiliti in base alla coscienza giuridica, o in base alla coscienza sociale, alle volte anche politica, sempre morale. E se così è, io non vedo come si possa fare quella distinzione fra reati dolosi e reati colposi. Alle volte, un reato colposo è indice di maggiore pericolosità che non la commissione di un lieve reato doloso. Non si dovrebbe fare questa distinzione, e si dovrebbero stabilire indiscriminatamente tre anni o cinque anni.

Una volta stabiliti i limiti entro cui deve essere applicata l'amnistia, vi dico subito che non concepisco l'esclusione di un qualsiasi reato che entri in quei limiti. Perché? Perché il legislatore, nel dare a un fatto i termini di un reato e nello stabilire la pena con cui questo reato commesso deve essere punito, non ha inteso fare discriminazioni. E se il legislatore, ad esempio, ha stabilito, con i limiti della pena, che la violenza privata è meno grave di una falsa testimonianza (tanto che la prima è punita con una pena sino a 4 anni e la seconda con pena inferiore), perché dovremmo noi — lasciandoci prendere da altri principi — dire che è ammissibile la violenza privata, delitto più grave, e non è ammissibile la falsa testimonianza?

Qui si dice: bisogna considerare l'allarme sociale; bisogna tener presente il danno che viene prodotto alla parte lesa.

Io vi rispondo subito, in termini molto semplici, che l'allarme sociale generalmente è identico, e che il danno prodotto alla parte lesa vi è in una qualsiasi forma di reato.

Ma se voi volete includere nell'amnistia determinati reati, che sono veramente, dal punto di vista dell'allarme sociale e dell'intensità a delinquere, più rimarchevoli che non altri reati, ditemi con quale arbitrio escludete dall'amnistia la diffamazione e vi includete il reato di vilipendio alle istituzioni e alla bandiera. Cosicché, dovrebbe essere esclusa dall'amnistia l'offesa ad una persona, e dovrebbe essere inclusa l'offesa alla nazione, perché il vilipendio non è altro che la diffamazione alla nazione. Quindi, è arbitraria tale distinzione. Senonché, io sostengo, come ho già accennato, che non vi debbano essere esclusioni di sorta, appunto perché ritengo che il legislatore abbia già graduato, stabilendo i limiti di applicabilità della pena, il fatto e le conseguenze del fatto.

Sì, è vero: il delitto di vilipendio alla bandiera è grave — quella bandiera per la quale dei giovani sono caduti recentemente a Trieste — ma è certamente più grave un uguale delitto di vilipendio, commesso asportando dall'Altare della patria le bandiere intorno a cui erano morti centinaia di migliaia di soldati, per andarle a rinchiudere in un sottoscala. Non vi è differenza fra bandiera e bandiera.

Né si può dire che quel vilipendio va discriminato perché commesso da un ministro: anzi!...

Torniamo alla diffamazione. Perché volersi ostinare nell'escluderla dal beneficio dell'amnistia? Si dice: dobbiamo difendere la persona onesta. Ma ogni reato offende la persona onesta. Dobbiamo evitare che l'onore a cui si è attentato con la diffamazione, specialmente a mezzo della stampa, non venga difeso a mezzo di un processo e, quindi, di una condanna.

Vana opera, perché un processo non reintegra nell'onore, che voi dite di aver perduto, la parte lesa. Quando si scrive un articolo diffamatorio — e la stampa, se vuole assolvere alla sua alta funzione che ha, dovrebbe sforzarsi per non cadere in simili eccessi e reati — quell'articolo viene letto da una determinata cerchia di persone. Nessuno o una minima percentuale di questa cerchia di persone che ha letto l'articolo, saprà domani che una sentenza ha riconosciuto onesta la persona diffamata.

Io comprendo le preoccupazioni del Governo e della Commissione. Però, una volta

stabilito che un processo non produce quegli effetti che voi credete, si può ricorrere ad un emendamento che può rappresentare e rappresenta un correttivo. È quello che io ho presentato: «per il delitto di diffamazione, qualora il querelante abbia concesso facoltà di prova, il querelato può rinunciare all'amnistia».

Quindi, amnistia per la diffamazione e possibilità di rinuncia all'amnistia quando il querelante abbia concesso facoltà di prova. Perché, se voi dite che il processo può garantire l'onorabilità della persona offesa, voi in altri termini volete, non la condanna in se stessa, ma la celebrazione di un dibattimento, volete una sentenza.

Quando si è stabilita la norma da me proposta, e il diffamatore al quale è stata concessa la facoltà di prova non rinuncia all'amnistia, voi avete un argomento che è più formidabile di qualsiasi sentenza, per dire attraverso la stampa che l'articolaista è menzognero dato che pur essendo sfata concessa la facoltà di prova, non ha avuto il coraggio di affrontare il giudizio e da vile (come è stato vile nel diffamare ingiustamente quella persona) si ritrae, deserta il campo giudiziario penale. Se, invece, non accetta l'amnistia, voi avete il processo e, quindi, quella soddisfazione che volete garantire alla parte offesa.

Sono queste le ragioni che pongo a sostegno dell'inclusione della diffamazione fra i reati amnistiati, anzi dell'inclusione di qualsiasi reato che entri in quei limiti, e che giustificano, d'altra parte, l'emendamento aggiuntivo che io ho presentato.

A questo punto mi resta da trattare dei limiti di applicabilità dell'amnistia, e vi devo dire che qui sono stati avanzati dei principi assolutamente insostenibili e contrari ad ogni norma di diritto, uno dei quali, se approvato, segnerebbe il coronamento di un decennio di involuzione legislativa.

Intanto, non si capisce perché il limite della pena dovrebbe salire a sei anni per i minori i quali possano beneficiare del perdono giudiziale, anche per delitti punibili con una pena superiore. Ma laddove la coscienza di cittadino, ed ancor più la coscienza giuridica, si ribella, è quando si afferma che il provvedimento di amnistia non deve promanare sicuramente dalla legge, ma deve addirittura promanare se non dall'arbitrio, dalla discrezionalità del giudice. È un principio molto pericoloso, per un duplice aspetto. Primo aspetto: che si amnistierebbero dei reati punibili con una pena fino a dieci anni.

Così, quando dite che si deve tener conto delle circostanze attenuanti, calcolando il massimo di diminuzione della pena, venite a dare la possibilità al giudice di amnistiare, nientemeno, una rapina punibile con dieci anni, e siccome adesso non si fa nemmeno il cartellino (perché il delinquente non ha riportato una condanna in primo grado), questo cittadino autore di rapina, domani, sarà considerato alla stregua di qualsiasi altro cittadino.

È un'aberrazione. Non è giustizia, non è senso di pacificazione, non solo, ma è un voler andare incontro ai delinquenti più comuni, è un voler dire alla povera gente: rinserratevi nelle vostre case, non uscite, oppure fatevi giustizia da voi stessi, perché lo Stato non vi garantisce. lo Stato questa giustizia ve la nega.

È premiare i più feroci delinquenti. E così potrebbe, ancora, essere amnistiato il tentato omicidio del minore dei diciotto anni. È possibile un'aberrazione del genere?

L'altro aspetto è proprio quello che si demanderebbe l'applicazione dell'amnistia alla discrezione del giudice. Il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti con le aggravanti è puramente soggettivo e discrezionale. Il giudice « può », e siccome « può » e non « deve », quando ci sono determinate condizioni, si verifica che un reato per un determinato giudice è amnistiato e per un altro giudice, anche se forse meno grave nella sua intensità, non è amnistiato. E siccome è una motivazione di puro fatto, nemmeno la Cassazione domani potrebbe intervenire. Quindi, una avete l'arbitrio più assoluto e mettete in voi cattiva luce i giudici stessi.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

CAVALIERE STEFANO. Noi dobbiamo invece proteggere i giudici, perché la loro funzione è alta, perché sono dei benemeriti. Io respingo tutte le accuse e gli attacchi che da qualche settore si sono levati contro la magistratura italiana. Noi dobbiamo proteggere la magistratura, e dobbiamo impedire che, con una insinuazione o con una diceria qualsiasi — originata dal fatto che la stessa fattispecie potrebbe essere amnistiata da un giudice e trattata diversamente da un altro — si possa attentare al prestigio ed alla onorabilità del magistrato.

Lo stesso ragionamento valga per la lettera e) dell'articolo 3, a cui ho presentato un emendamento col quale propongo di sostituire le parole: « secondo le norme per la

competenza per materia », sopprimendo tutto il resto.

Avviandomi rapidamente alla fine del mio dire, ritengo che chiunque abbia un minimo di coscienza giuridica non possa non essere d'accordo con noi allorché sosteniamo questi principi. Non sappiamo dove si andrà a finire di questo passo. E poiché non si possono disconoscere i fondamenti delle osservazioni fatte, io spero che non si disconosca la validità di principi analoghi per l'indulto.

Ho già parlato della lettera a) dell'articolo 2, trattando dei delitti politici, ed ho sostenuto che si deve parlare di delitti politici semplicemente ai sensi dell'articolo 8 del nostro codice penale, e ho aggiunto che per questi reati bisogna applicare l'amnistia, non il condono.

Debbo dichiararmi contrario ad una proposta che è stata avanzata, e cioè che per le condanne irrogate dalle corti di assise, allorché non era possibile l'appello, si dovrebbe avere una prima speciale diminuzione di pena e poi applicare il condono comune. Così facendo, si dovrebbe dire: siccome voi imputati o condannati non avete potuto beneficiare del grado di appello, la condanna irrogata dalla corte di assise poteva anche essere confermata, se vi fosse stato l'appello, dalla corte di assise di appello, ma siccome questo secondo giudizio non si è potuto avere, noi diminuiamo la pena di un terzo e poi vi applichiamo il condono previsto per gli altri reati.

Così, potreste avere questa assurda situazione, che per due fatti identici, successi contemporaneamente, ma giudicati a distanza l'uno dall'altro, per esigenze istruttorie, e per i quali si è avuta la stessa sentenza, malgrado quello giudicato più tardi sia passato per il giudizio di appello, di cui il primo non aveva fruito, perché la legge non era entrata in vigore, all'uno si dovrebbe applicare la speciale diminuzione di pena, all'altro no. Basta questa osservazione per convincersi che non si può assolutamente parlare di tale ulteriore riduzione di pena.

Ed ancora: quando si chiede un'ulteriore riduzione di pena per i delitti puniti con le aggravanti del tempo di guerra, io non posso fare a meno di ribellarmi, onorevoli colleghi, perché non è giusto che dei rapinatori, che dei ladri, i quali come tigri hanno vagato attraverso le macerie prodotte dai bombardamenti, mentre la povera gente era costretta nei ricoveri, possano aspirare non alla nostra comprensione, ma a questa nostra eccessiva benevolenza. Essi sono stati i peggiori delin-

quenti, i più pericolosi delinquenti e, quindi, non possono essere premiati. È proprio in occasione di tali calamità che si vede l'onesto cittadino; è proprio nel verificarsi di tali tragici eventi che si rivelano i più duri delinquenti, e non si può, successivamente, per giunta a breve distanza di tempo, usare eccessiva clemenza nei loro riguardi perché proprio non la meritano, essendo oltremodo pericolosi per la società. Ecco il punto: essi sono pericolosi e debbono scontare la condanna.

Ancora in tema di condono, devo rilevare l'altro punto che riguarda la valutazione dei precedenti, (a parte la questione dei recidivi di cui non mi voglio occupare di proposito). Si dice che non si dovrebbe tener conto delle condanne riportate in età inferiore ai 18 anni. Qual è lo spirito di questa disposizione? Vi sono dei delinquenti minorenni che hanno beneficiato del perdono giudiziale, poi sono stati condannati ancora e hanno avuto, forse, la sospensione condizionale della pena, e malgrado un trattamento così benevolo nei loro riguardi, una prima ed una seconda volta, hanno ancora commesso dei crimini fino ad accumulare una pena superiore ai 4 anni. Ora, come è possibile per loro non tener conto di tali condanne? Essi sono dei delinquenti incalliti, perché è raro, anzi è da escludersi che un minore che abbia riportato una condanna superiore ai 4 anni, non abbia precedentemente beneficiato una prima volta e una seconda volta del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena. Quindi, si tratta di elementi inclini al delitto, che non meritano la progettata larghezza di benefici. Vengo ora a trattare della lettera c) dell'articolo 4, alla quale ho presentato un emendamento. Mentre il progetto governativo parlava di revoca del condono « se entro cinque anni si commetteva un delitto non colposo punibile con una pena fino ad un anno », nel testo proposto dalla Commissione si dice: « ...qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore ad un anno, per fatto commesso entro cinque anni dalla data della presente legge; » In altre parole, non si tiene presente la pena edittoale, ma la pena irrogata in concreto. Questo principio non può essere accolto, perché rimette la revoca del condono non alla legge, ma alla discrezione del giudice. Cioè, la revoca del condono permanerebbe dalla valutazione libera del giudice, da cui deriva la misura della pena. Dato che la valutazione è soggettiva, per un fatto punibile con una pena fino a tre anni un giudice potrebbe irrogare un anno e

mezzo di reclusione, ed un altro soltanto sei mesi mentre il reato è della stessa entità. Così, si verrebbe a revocare il beneficio ad un condannato, mentre un altro continuerebbe a goderlo.

Pertanto, propongo il seguente emendamento: « c) il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora entro cinque anni dalla data della presente legge, si sia commesso un delitto non colposo punibile con una pena non superiore a tre anni; ». In tal modo i cittadini sono eguali di fronte alla legge, si garantiscono il giudice e l'imputato, e si fa veramente opera di giustizia.

Spero di non aver detto cose inutili e di aver tenuto fede all'impegno che non avrei fatto né il casto, né il rivoluzionario. Mi auguro che questa alta Assemblea sappia dire, in un'occasione veramente solenne, non solo una parola di giustizia, ma soprattutto una parola di serenità. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

#### **Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

*dalla II Commissione (Esteri):*

« Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente colonizzazione "Romagna" ». (255). (*Con modificazioni*).

*dalla V Commissione (Difesa):*

**VIOLA** ed altri: « Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra ». (32). (*Con modificazione*).

*dalla XI Commissione (Lavoro):*

« Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ». (275). (*Con modificazioni*).

« Previdenza dei dirigenti di aziende industriali ». (304).

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Vilelli. Ne ha facoltà.

**VILLELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato posto con particolare rilievo

in questa discussione un complesso di elementi direi preliminari in ordine alle determinanti e alle prospettive dell'amnistia di cui ci occupiamo. È stata posta come premessa una considerazione che quasi ha pesato come una clamide sul dibattito e ha suscitato delle preoccupazioni in alcuni oratori. Si è detto che l'amnistia avrebbe dovuto essere emanata con un provvedimento catenaccio. Per quanto so, i decreti catenaccio hanno nella loro natura e nella loro destinazione soprattutto una finalità, quella di colpire coloro che debbono essere i soggetti passivi di una realtà giuridica e legislativa, in termini tali che non possa essere consentita elusione di sorta.

Ora, non mi pare che l'amnistia debba piombare come un decreto catenaccio sulla vita degli esseri umani che vi sono interessati. Invece, bene ha ragione chi afferma che l'amnistia deve essere preceduta da un anelito, da una ansia di vita e da una meditazione responsabile, che ne predisponga tutti gli effetti. Perché guai al momento in cui l'amnistia si dovesse emanare senza una destinazione particolare, con fine indeterminato. Allora si avrebbe ragione di dare credito alle prevenzioni di molti colleghi, che in questa sede si sono soprattutto preoccupati di dire: ma noi mettiamo fuori dei delinquenti, e questi, una volta liberati, riprenderanno la scia dei loro peccati e delle loro violazioni di legge.

Sarebbe così se l'amnistia non avesse uno scopo e una destinazione, oltre che politici, squisitamente sociali, squisitamente umani, particolarmente correttivi e educativi. In tal caso avrebbe ragione l'onorevole Giovanni Leone, che nella Commissione dei 75 alla Costituente chiedeva che fosse abolita l'amnistia, quando diceva che « se oggi un comportamento che viola la legge reato non può costituire, voi non avete bisogno di deliberare un'amnistia: basta che voi sopprimiate dal codice e dalle leggi quelle determinate figure di reato ». O quando lo stesso onorevole Leone diceva: « ma voi l'amnistia la dovrete deliberare al solo scopo di sottrarre del lavoro ai magistrati, e sarebbe troppo mortificante, nella sua realtà e nella sua destinazione materiale e spirituale, un aspetto di tal genere ».

Se l'amnistia ha avuto ingresso, attraverso l'articolo 79 della Costituzione, nel nostro sistema legislativo, nella nostra vita costituzionale e politica, nella nostra realtà palpitante di aneliti e di propositi educativi e emendativi della vita sociale, non vi è momento migliore, non vi è situazione più

appropriata, in cui i motivi, che giustificano la esistenza stessa di questo istituto, ricorrono con caratteri di maggiore evidenza, tali da rendere indispensabile il ricorso in questo momento, nell'interesse della giustizia e della società, ad un provvedimento ampio di grazia e di clemenza.

Si è detto, come altro motivo che ha agitato i pensamenti di molti colleghi, che qui è questione di ordine direi tecnico, perché si tratta dei poteri delle Camere relativamente all'attribuzione della potestà di emanazione di provvedimenti di amnistia.

Si è detto che la Camera dei deputati non è competente ad emanare questo provvedimento, perché la Costituzione delega questo potere al Capo dello Stato, e che in questa delega, secondo lo spirito della Carta costituzionale, le due Camere si devono spogliare della loro potestà legislativa.

Ho bisogno di richiamare a voi, onorevoli colleghi, sia pure devotamente, quelli che sono al riguardo i lavori preparatori della Costituzione? Si è parlato di ciò nell'Assemblea Costituente, si è parlato di quelli che dovevano essere i poteri delle Camere. L'onorevole Gullo, con la sua facoltà critica, ha posto in evidenza la marcata differenziazione che vi è tra gli articoli 76 e 79 della Costituzione, là dove il legislatore costituente stabilisce quelle che sono le attribuzioni delegate al Governo dagli organi legislativi nella normale delega legislativa e quelle che sono le potestà demandate al Capo dello Stato per quanto concerne i provvedimenti di clemenza.

Il collega Bozzi, che dopo il suo brillantissimo intervento ha scritto ancora un articolo, per rilevare quasi la impertinenza di questa Camera e domani del Senato nell'arrogarsi delle attribuzioni di competenza assoluta del Presidente della Repubblica, in quella ricordata Commissione della Costituente proprio questa preoccupazione aveva espresso. Ma i costituenti ritennero invece che la potestà legislativa non potesse essere tolta ai suoi naturali organi. L'onorevole Bozzi ha detto che noi avremmo così una dittatura legislativa. Egli chiama dittatura legislativa quello che è un potere costituzionale degli organi legislativi. Siamo noi i degni titolari di questa potestà e di questa responsabilità, e siamo noi che ripetiamo le origini del nostro mandato dalla volontà e dalla coscienza del popolo. E penso che lo stesso Governo abbia avuto la amabilità di sentire questo anelito impegnativo, che lo lega alle sue responsabilità specifiche, allor-

quando ha preso la iniziativa del progetto di amnistia di cui stiamo discutendo.

Ed è venuto questo progetto di amnistia nella formulazione che sapete. Esso è stato preceduto da molte promesse e da molti auspici di pacificazione. E perché questa discussione di oggi suscita allarmi e prevenzioni? Perché ci sono allarmi preliminari. Potrebbero esserci allarmi posteriori, e ce ne sono stati nel passato. Non voglio dilungarmi, ma solo che si voglia guardare al precedente dell'amnistia del 1946 non si può non tener conto che queste tali discussioni, invece di venire prima, sono venute dopo. E infatti l'onorevole Pertini, ad una sua interpellanza del luglio 1946, sentiva una risposta precisa dal ministro della giustizia onorevole Gullo, che gli chiariva quale era lo spirito di quella amnistia. Diceva, tra l'altro, l'allora guardasigilli onorevole Gullo che l'amnistia rappresentava un atto di pacificazione e di clemenza rispondente all'unanime desiderio di tutto il paese, e soggiungeva che si trattava non di un atto di debolezza del regime repubblicano, ma di una manifestazione di forza e di vitalità. Del resto, in quella occasione, come i colleghi ricorderanno, tutti i partiti furono d'accordo nella concessione dell'amnistia, anche se vi furono discussioni circa il modo come formulare il provvedimento.

Come i colleghi vedono, l'anelito verso una conciliazione risale al 1946. Ad esso si richiamavano il Presidente del Consiglio, l'ex ministro della giustizia senatore Zoli e gli altri membri del Governo quando riprendevano il concetto di rimettere il popolo italiano sul cammino di una maggior tranquillità, e annunciavano una amnistia di largo respiro. Se ne deve concludere, onorevoli colleghi, che l'amnistia di cui stiamo discutendo non è altro che un perfezionamento di quelli che furono i piani impostati fin dal 1946, allo scopo di dare una sistemazione spirituale alla vita nazionale.

È poi noto a tutti che il provvedimento di clemenza del 1946 venne emesso, attraverso una delega dettagliata, dal Capo dello Stato. Perché dovremmo dunque cambiare procedura ora?

Qualcuno ha manifestato preoccupazioni circa i poteri discrezionali del giudice e soprattutto circa la facoltà di debbare nel merito la causa anche prima di applicare l'amnistia, quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. Francamente, non avrei una preoccupazione siffatta. Non vi è dubbio, infatti, che il giudice ha sempre la facoltà

di una disamina del merito quando egli ritenga esistano cause di non punibilità. Si consulti in proposito l'articolo 152 del codice di rito per convincersene. Una facoltà del genere i giudici hanno largamente usato anche in sede di applicazione dell'amnistia del 1946, ed è pertanto evidente che anche in questa occasione i giudici avranno la stessa facoltà, in quanto essi, nella loro responsabilità e competenza, con la loro serenità, faranno la loro opera di applicazione così come fecero per quel provvedimento di clemenza che fu determinato da tanto spirito di sana comprensione cristiana e che aveva per volontà ispiratrice soprattutto un'opera di pacificazione.

Il valoroso collega Basso e il mio amico collega Berlinguer hanno posto in risalto qui, con la loro vivacità e la loro intelligenza colorita e saporosa, le sentenze dei magistrati della suprema corte per le sanzioni dei delitti fascisti.

Perché portare qui in quest'aula, che in questo momento vuol essere per tutti noi, come deve essere, il tempio della consacrazione ideale alla fraternità cristiana, l'eco di questi eventi così amari, che hanno esasperato gli animi di tutti, che hanno addolorato gli spiriti di ognuno? Perché venire qui a dire che i giudici non sono stati sereni? Perché, onorevoli colleghi, dire ciò? Perché non avrebbero dovuto essere sereni? Eravamo forse in regime fascista ed essi dovevano forse applicare leggi fasciste? I magistrati non avevano invece allora a capo dell'esecutivo l'onorevole Togliatti prima, e l'onorevole Gullo dopo?

E perché mai avrebbero, dunque, dovuto essere acquiescenti a quel modesto avvocato che si chiamava Vilelli, quando alla testa dell'esecutivo erano uomini che si chiamavano Gullo e Togliatti? Ciò essi invece hanno fatto perché hanno avuto il coraggio, proprio il coraggio, di applicare la legge. (*Approvazioni a destra*). E quale legge hanno applicato? Quella che voi, onorevoli colleghi, avevate fatto.

Quando il valoroso collega onorevole Basso dice che si è trattato di episodi mortificanti e dolorosi, io allora gli domando, ma dolorosi nei confronti di che cosa? Della realtà torbida della vita rivoluzionaria. Ma dimentichiamo noi forse che le guerre civili sono più profonde delle rivoluzioni sociali? Ma dimentichiamo che nel tempo della rivoluzione si estrinseca anzitutto il tormento degli assilli fraterni?

E allora che cosa hanno fatto i magistrati se non applicare la legge? Siete stati voi a

farla. Oggi i magistrati non cadrebbero in quello che voi chiamate un errore e che è stato invece un atto solenne di carità e di giustizia. E quando voi, nell'anelito di pervenire a una conciliazione, di essere guidati da quelle nobili disposizioni di spirito che ho rilevato negli altrettanto nobili discorsi degli onorevoli Togliatti e Gullo, come non vi siete rammentati che siete stati proprio voi ad escludere questi fatti, a dire che questi fatti non sono sevizie, siete stati proprio voi a fissare nella legge il termine di sevizie? Voi non avete detto soltanto sevizie, ma avete detto sevizie efferate, sevizie particolarmente efferate.

Che cosa volete? Che un giudice, di fronte ai rigori perentori che attanagliano la sua intelligenza e la sua coscienza, di fronte ad una volontà legislativa che dice: voi dovete escludere soggettivamente soltanto quando il caso è uno dei più gravi, non si attenga poi a quanto voi gli avete prescritto?

E si dice poi quei reati erano stati commessi per scopo di lucro. Ma no! Con quel rispetto che ho sempre tributato a tutte le idee e a tutti gli uomini che le hanno professate, consentitemi che vi ricordi che la Cassazione ha affermato che non si può ritenere che in quei casi si sia agito per scopo di lucro, quando una causa ideale è stata servita con assoluta abnegazione e col più assoluto disinteresse. Ma ad un certo momento, onorevoli colleghi, v'è bisogno del pane e v'è sul posto un mucchio di grano, una qualche cosa da poter realizzare per soddisfare alle esigenze di guerra. E allora si commette il furto, e il fatto costituisce furto aggravato, sì. Ma quando il legislatore vi dice che non si tien conto del delitto quando il delitto principale ha scopo politico, quando non si tien conto della connessione teleologica, potete voi far torto ad un magistrato che ha assolto dalla rapina di mercanzie del valore di diecimila lire, quando quelle mercanzie sono servite all'ufficiale per fornire di vettovaglie i propri soldati?

E quando si dice che la Cassazione avrebbe avuto il torto di applicare l'amnistia a determinati omicidi, vi ricordo che il provvedimento di clemenza disse in termini inequivocabili che l'amnistia poteva essere negata soltanto in quanto si fossero rilevate partecipazioni dirette a fatti di omicidio. E allora, non è la realtà vivida ed ossessionante della guerra che travolge, non sono gli avvenimenti che affermano, non sono i tumulti che si susseguono, non sono e non possono essere quelli gli elementi determinanti della caratterizzazione di un reato che ne renda inequivocabile l'interpre-

tazione, si richiede qualcosa di più assoluto: condannare per omicidio chi ha commesso direttamente omicidio sotto l'usbergo della pretesa politica.

Consentitemi, in questa Camera in cui sono novizio ma verso cui sento rispetto e venerazione, che una parola io spenda per dimostrare quanto errore vi sia nelle parole dell'onorevole Basso e in quelle dell'onorevole Berlinguer allorché essi hanno parlato dell'assoluzione di Adamo Rossi e hanno attribuito alla Cassazione tale assoluzione. Adamo Rossi era insieme con Berti a Firenze. Adamo Rossi era il comandante della zona toscana. Berti ne era il presidente dei tribunali straordinari. L'uno e l'altro furono imputati non per materiali omicidi, ma per omicidi cosiddetti processuali, perché il presidente Berti avrebbe presieduto (con alcuni ufficiali, col pubblico ministero e con la partecipazione del relatore appartenente alla giustizia militare) quei tribunali, da cui fu emessa condanna di morte contro uomini di cui voi conoscete meglio di me la memoria, e ai quali mi inchino per omaggio alla loro fine. Questi tribunali erano convocati regolarmente dal generale Adamo Rossi.

Il processo ebbe luogo nel 1945-46 a Firenze, quando ancora viva era la tensione degli spiriti, quando legittima era la reazione rivoluzionaria, quando il sangue era ancora caldo. E allora, fu il tribunale speciale della corte d'assise di Firenze che condannò alla pena di morte l'uno e l'altro; il generale Adamo Rossi per avere convocato i tribunali speciali, il generale Berti per averli presieduti. Avverso tale sentenza ricorrevano entrambi alla Corte suprema, la quale, in accoglimento del ricorso, disponeva il novello esame per le circostanze attenuanti. A Roma, dico a Roma, nella corte d'assise speciale, venivano concesse le circostanze attenuanti, ridotta dunque all'ergastolo la pena di morte (era intanto sopravvenuta la prima amnistia), ridotto poi a ventiquattro anni con le attenuanti generiche.

E così i due generali si accingevano alla espiazione delle pene.

Intanto onorevoli colleghi, il generale Adamo Rossi e il generale Berti dovevano rispondere a Torino del delitto sempre di collaborazione in omicidi processuali.

Questo processo, anziché farsi a Torino, per legittima suspicione, su istanza del pubblico ministero, si svolse a Roma. Onorevoli colleghi, anche qui, devotamente, mi corre l'obbligo di richiamare alla vostra attenzione e alla vostra serenità che questo processo si celebrava a Roma, ma non alla Corte di

cassazione, non in un tribunale ordinario, ma si celebrava nella corte d'assise speciale di Roma il 27 novembre 1947. È questo l'ultimo processo del tribunale speciale. Due magistrati togati e cinque giudici popolari, di quelli nominati su quei tali elenchi indicati dalla organizzazione politica antifascista, assolvevano il generale Raffaele Berti e i suoi perché il fatto non costituiva reato. Perché, onorevoli colleghi, hanno ritenuto che il fatto non costituiva reato? Perché, esaminate tutte le sentenze allegate (erano centinaia di sentenze), tutti i verbali di dibattimento, tutti gli atti processuali, si vide che coloro che erano stati giudicati erano stati condannati con una percentuale dell'uno su due mila, mentre i denunciati da parte delle autorità tedesche ed altri erano varie decine di migliaia. Ebbene, quel tribunale, come potemmo dimostrare in udienza, aveva non solo dato le attenuanti a quasi tutti, aveva avanzato con parere favorevole le domande di grazia di cui moltissimi avevano usufruito, ma (ed è molto di più) aveva fatto di tutto per evitare la materiale esecuzione della pena. Ed allora, lo ripeto per l'ultima volta, perché la mia devozione per i magistrati è sacra e sarei da meno della mia dignità di uomo o di uomo di toga se dovessi in questa sede, lontano dalla loro presenza, venir meno a quel rispetto che mi è caro professare quando ho l'onore di essere ad essi vicino o di parlare al loro cospetto, ed allora, onorevoli colleghi, la corte di assise, con 5 giudici popolari, assolveva perché il fatto non costituiva reato. Il fatto non costituiva reato perché si è potuto dimostrare che tutte le norme processuali erano state osservate con la più assoluta scrupolosità, si è potuto dimostrare che tutto era stato curato, dalla difesa fino alle garanzie le più delicate.

Nonostante questa sentenza, il generale Berti continuava per altro il suo corso di espiatione per la sentenza di Firenze. Notate, onorevoli colleghi: gli stessi fatti, la stessa situazione giuridica. Ed allora, poiché nella confusione a Firenze non era stato possibile allegare i processi, questo ufficiale decorato, con il richiamo dei processi e attraverso la parola del suo modesto difensore che ha l'onore di parlarvi, poté dimostrare quello che era stato il suo contegno e poté dimostrare che le cose a Firenze erano andate nello stesso modo in cui erano andate a Torino. E quando — ripeto — questo si è potuto dimostrare, solo allora la Corte di cassazione, riesaminando gli atti, di fronte ad un giudicato (ed ho l'onore di parlare

con uomini di legge che più di me sono al corrente), di fronte ad una realtà processuale identica, ha detto che ineluttabile è la conseguenza della concessione della istanza di revisione, della cassazione della sentenza, della liberazione del generale Berti.

Quando l'assoluzione del generale Berti è intervenuta, oltre un anno e mezzo fa, il generale Adami Rossi, il quale in questa realtà non era stato altro che colui che come comandante della zona convocava i tribunali, che diritto aveva? Quello di chiedere alla Cassazione di applicare per lui quello che era stato applicato per il generale Berti. E la Cassazione ciò ha fatto. È violazione di legge? No. È interpretazione serena della legge. Non si dia credito a quelle che sono piccole battute amare. Si è detto e su qualche giornale si è stampato che si preparavano prima le bare. Ma la preparazione delle bare — voi me lo insegnate — non è funzione del presidente del tribunale, è funzione degli organi esecutivi. E quelle stesse bare che erano in permanenza lì accantonate vi si trovavano ad opera di una confraternita di religiosi. Quelle bare erano lì perché le spoglie mortali di coloro che erano destinati ad una fine immatura non fossero lasciate marcire per le strade.

E allora, riduciamo la realtà agli aspetti umani e colleghiamo il senso di pietà umana alle nostre responsabilità di legislatori!

Quando vi si dice che i magistrati hanno esagerato, che hanno eluso i rigori della legge, si può rispondere: per quale ragione lo avrebbero fatto, quando questi uomini non avevano alcun interesse politico?

È necessario dire che nel processo in cui il generale Berti, a Roma, fu assolto perché il fatto non costituiva reato vi era il procuratore generale Biscotti, magistrato di grande talento, antifascista notorio. L'ho veduto in quasi tutti i processi del genere. Nella sua coscienza non ha creduto nemmeno di produrre ricorso in Cassazione.

Onorevoli colleghi, se è vero che la realtà torbida dei tormenti rivoluzionari, dei processi, della guerra civile, fa male a tutti, ebbene: dopo la guerra civile venga una parola di pace!

La prima parola di pace è venuta nel 1946. Allora non vi era in quest'aula alcuno di nostra parte. Eppure l'amnistia venne concessa.

E, allora, se questo veniva dettato in un clima che oserei dire di legittima prevenzione, perché oggi non avvicinarci umanamente,

cristianamente a quello che è l'anelito della nostra vita ?

Che cosa si chiede da questa parte ? Che cosa vi ha detto l'onorevole Madia nella completezza della sua vivida orazione, che ha commosso tutti ? Che cosa vi ha detto l'onorevole Endrich, nella sua responsabilità di uomo severo e di dignitoso interprete della legge ? Che cosa vi potrei dire io, modestissimo fra tutti, se non di accogliere il voto del popolo italiano ?

Se è vero che l'onorevole Zoli, ex-ministro di grazia e giustizia, in un certo momento di quella che era la preparazione degli animi alla battaglia elettorale, ha sentito il bisogno di annunziare l'amnistia, questo era un atto produttivo o era un atto controproducente ? Se fosse stato controproducente, egli non sarebbe stato così ingenuo e così impolitico da dire sì, diamo l'amnistia. Viene poi il Presidente del Consiglio, che pure dice diamo l'amnistia.

E allora, come si spiega che proprio gli uomini di quella parte che si fregia del nome di cristiana vengano a dire che l'amnistia è un errore ? Lo stesso diceva l'onorevole Leone, il quale la considerava un errore nella famosa Commissione dei 75; ma ora dice che non è un errore. Altri uomini, come l'onorevole Concetti e il francescano onorevole Viviani, vi dicono che è un errore, un delitto.

La nostra parte, che nel 1946 non aveva qui alcun rappresentante, che nel 1948 ne aveva soltanto cinque, mentre oggi ne ha un discreto numero, che cosa vi dice la nostra parte della distensione intervenuta ? Vi dice che l'accogliamo a piene mani dai palpiti di coloro che sono intorno a noi.

E allora, se la distensione è avvenuta, quella di oggi che cosa è se non il suggello di quella auspicata pacificazione ?

Quando si dice amnistia, abbiamo motivo di parlare di essa nel senso più nobile della parola, nel senso dell'oblio, come qualcuno di voi ha detto, ripetendo a noi quei motivi che si trovano tanto simpaticamente vivificati in quella tale enciclopedia che si chiama il *Nuovo Digesto*. Amnistia nel senso, dunque, di oblio, di vero oblio di quelli che sono stati i momenti torbidi della vita del paese e che deve suggellare questo atto di clemenza.

Questo noi vi chiediamo. E in nome di che cosa ? Di una realtà giuridica, di una realtà giudiziaria, in nome di qualche cosa che legghi il nostro gesto a qualche altra cosa che a sua volta cancellerà un tempo amaro della vita sociale.

Voi non ignorate che le leggi eccezionali sono del 1944. Voi non ignorate che contro quelle leggi eccezionali un uomo di parte democristiana a cui va il mio saluto, che si chiama Reggio d'Acì (che non è più tra noi in questa Camera, perché, altrimenti, ben diversamente da quella di altri deputati del suo gruppo la sua parola avrebbe pesato sulla interpretazione umana, logica, giuridica e giudiziaria di questa vicenda), nello stesso giorno in cui esse venivano emanate, su un articolo di spalla del *Popolo*, scagliava i suoi anatemi contro le leggi retroattive.

Quando noi concediamo una amnistia oggi, che cosa noi veniamo a dare ? Un colpo di spugna non su qualche cosa di luminoso attraverso l'oblio definitivo, ma su qualche cosa che mortifica la nostra realtà spirituale. Perché non dobbiamo dimenticare che le leggi del 1944 hanno fatto male a tutti.

E, allora, se questa è la realtà assoluta, se questi sono gli stati inequivocabili su cui possiamo e dobbiamo agganciare la nostra possibilità di interpretazione, l'interpretazione a cui in definitiva dovremo venire è quella che l'ultima parola sia la parola « fine », e sia la parola « fine » anche delle leggi eccezionali.

Se faremo questo, violeremo il diritto ? Noi diciamo di no. Noi segneremo un aspetto del diritto e lo segneremo coraggiosamente sotto l'usbergo di questa soavità spirituale che deve dare alla nostra esistenza, come una carezza umana, i palpiti di un motivo straordinariamente suggestivo.

Ecco perché non penso di dovermi dilungare su questi che sono gli elementi essenziali di questo impegno particolarmente preliminare della nostra decisione.

Però vorrei fermarmi su qualche piccolo dettaglio, su qualche aspetto di ordine spirituale, con riserva di approfondire quando saremo all'esame degli articoli.

Si è accennato, nel progetto di amnistia, all'idea di cancellare le condanne alleate fino ad una certa misura di pena. Noi non possiamo rimediare a quelle sentenze con provvedimenti di grazia, di condono o comunque di amnistia. Però i certificati penali sono tenuti dai casellari dei tribunali italiani.

Venga allora la parola che sia anche una parola di riscatto nazionale di fronte a quelle che sono state le realtà passate e passeggiere dell'occupazione straniera. Tutte le sentenze alleate siano cancellate e in un clima di umanità.

Ho ascoltato la parola dell'onorevole Concetti e dell'onorevole Viviani, i quali

volevano quasi fare intendere che vi fosse un connubio tra noi e le sinistre per metter fuori i delinquenti, i quali, poi, una volta liberati, tornerebbero a commettere azioni delittuose.

Onorevoli colleghi, voi ben sapete, se avvocati siete e se la vita giudiziaria vivete, quanto cara sia la libertà non soltanto politica ma individuale a coloro che escono dalle carceri. State tranquilli che chi non è stato in carcere potrà tentare la ventura della battaglia politica; ma chi dalle carceri esce si guaderà bene dal tornarvi.

Diceva il collega Villa questa mattina, non saremmo grati a voi che l'amnistia dovreste accettare e disciplinare, perché essi si vergognerebbero di una società che consente loro di essere rimessi in libertà.

Vergognarsi di una società che è clemente? Vergognarsi di una società che li libera, nella volontà di quel tale superamento di cui parlava ieri l'onorevole Concetti? È un termine, questo, che a me piace tanto, ed è il superamento che noi dobbiamo auspicare, superamento di quelli che sono tormenti dell'animo. Ed è proprio questo superamento che deve dare a noi la tranquillità di avviarci su una via di serenità e di pace.

Onorevoli colleghi, sui vari reati ognuno di noi dirà il suo pensiero in sede di emendamenti; ma se è vero che per i politici noi sollecitiamo la parola « fine » per quelle che sono le responsabilità di cui ad essi è stato fatto carico — a causa di una battaglia particolarmente impegnativa di idee che, naturalmente, come la realtà della vita consente ed esige, è stata portata sul campo degli avvenimenti dolorosi — se è vero questo, non sia men vero che in questo clima di pacificazione spirituale, una parola di bene si dica anche per gli altri, un granellino di bene si porti anche per costoro.

Il gaudio, che deriva da questa auspicata conciliazione, si faccia sentire anche per casi particolari, casi connessi alle contingenze del tormentato periodo del dopoguerra. Per esempio, mi riferisco al furto dell'energia elettrica commesso nel momento in cui il consumo era purtroppo disciplinato in base ad un minimo e ad un massimo. Ebbene, quando una madre aveva bisogno del caldo e mancava di carbone e di gas e non c'era la possibilità di preparare una bevanda calda per il proprio bambino malato, in qualche caso un filo clandestino portò quest'energia elettrica e quindi un po' di calore nell'interno di quella casa. Ebbene: era furto di energia elettrica, furto aggravato; e quindi il titolare del con-

tratto di locazione, il quale magari non sapeva nulla di quel furto, ne era responsabile.

Io ho difeso, appunto, un funzionario che ha perduto l'impiego per questo addebito di furto aggravato. Nessuno ha creduto che fosse stata la moglie a rubare l'energia elettrica e che egli non ne sapesse niente. Si tratta di aspetti particolari di un determinato momento, che magari si rivelano in una zona ed in un'altra no. Vi parlerò, in particolare, della mia Sicilia e vi dirò che lì, dove non abbiamo avuto le accese vicende delle lotte di parte, abbiamo avuto, viceversa, le realtà della vita pressante, vi fu, per un certo periodo, scarsità di zucchero, il che alimentò un certo contrabbando di saccarina. E vi furono delle condanne per questo contrabbando. Si tratta di aspetti marginali, ma che pur vanno tenuti presenti, ai fini dell'auspicato superamento.

Quando i presupposti che io auspico saranno attuati, avremo la gioia di concedere questa amnistia tanto attesa, tanto sbandierata e tanto promessa, e non cadremo in quella che sarebbe una violazione del codice penale: il millantato credito, la vendita di fumo. Solo allora potremo dire che questa amnistia è stata concessa dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, il quale sicuramente non avrà ragione di opporvisi.

Questa amnistia, con l'integrazione dei motivi finanziari, dei motivi militari, di quelli di bollo, ed altri, sarà forse veramente l'ultima amnistia, ma sarà un'amnistia che suggellerà ogni motivo di riserva mentale, oltre ad avere eliminato ogni motivo di rancore umano e spirituale.

Si è osservato, da parte del mio buon amico onorevole Bozzi e di altri, che amano fare le statistiche, che sono state concesse tante e tante amnistie. Mi consentite una impertinenza? I miei amici si sono fermati sui numeri; ma, se avessero guardato alla natura delle amnistie, si sarebbero accorti di un altro fatto.

Quando, ad esempio, si parla dell'amnistia Togliatti del 1946, si pensa — per lo meno da parte del profano, non dei maestri di diritto o dei legislatori — che sia una, ma, a guardare bene, si distingue l'amnistia comune, quella militare, quella per il contrabbando, quella per il bollo: ve ne sono sei nella legge del 1946. Pertanto, il numero delle amnistie non ha importanza.

Esaminando il progetto presentato dal ministro Azara, pensavo che l'esclusione dei delitti militari e finanziari non fosse deliberatamente e decisamente permanente, pen-

savo che, come era stato fatto nel 1946, nel 1948 e nel 1949 con il condono, sarebbero state decretate a parte l'amnistia militare, quella finanziaria, quella disciplinare. Infatti, in questa torbida realtà, abbiamo dovuto assistere a tante situazioni amare: vi sono sanzioni disciplinari, in sede militare, che tolgono la vita a un individuo, spezzano il destino di un uomo, portano la tragedia nella vita.

Ad esempio, un disgraziato che era stato sospeso dal servizio come ufficiale, per un piccolo contrattempo, riteneva che, non essendo in servizio in quel periodo non vi fosse bisogno dell'assenso del Ministero per contrarre matrimonio. Perciò contrae matrimonio, e intanto vince anche la causa, assolto per non aver commesso il fatto. Orbene, quest'uomo che ha atteso tanto, ad un certo momento si vede privato del grado e dello stipendio. E sapete perché? Perché nel frattempo si era sposato.

È un caso ma ve ne sono tanti altri. Per esempio, vi è il caso della ricettazione: mentre il truffatore di 100 milioni può essere proscioltto dall'amnistia, il ricettatore, per l'entità della pena, non potrebbe vedere la sua azione coperta da amnistia.

Concludiamo, dunque, questo lavoro preliminare, che avrebbe dovuto trovare tutti concordi in una unità di spiriti, onde assolvere ai nostri impegni e alle nostre responsabilità. Ci saremmo potuti, sì, soffermare sui dettagli, sui vari aspetti, ma nessuno avrebbe pensato che in un clima di afflato ideale, di anelito umano, di superamento decisivo, ci fossimo fermati tanto a parlare di una amnistia che da tutti è attesa; e faremmo male se ne parlassimo ancora, faremmo ancora più male se non facessimo presto.

Consentite che, a conclusione di questo mio modesto intervento, io faccia una considerazione: tutti ricordano l'amnistia per la nascita del principe ereditario, quella del «decennale», quella dell'onorevole Togliatti del 1946, tutte concesse in occasione di particolari avvenimenti o situazioni. Ebbene, noi forse con questa discussione, e arriveremo a Natale: e quella del 1953 sia, per i credenti e per i non credenti, per chiunque, l'amnistia del Natale 1953, l'amnistia unita a quel rito di conciliazione degli spiriti, sia per noi italiani sia anche per gli altri che da fuori ci guardano. Sappiano che, se essi vogliono premere sul nostro destino nella volontà, nella speranza di trovarci divisi, ci troveranno invece uniti nell'anelito di un superamento e in un ideale umano e insieme cristiano di vita e di avve-

nire! (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì.

### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI. *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se — considerato che nella risposta data al sottoscritto il 3 novembre 1953 in merito alla precedente interrogazione sulla « Permolio », egli ha ammesso esplicitamente che le sostanze utilizzate dalla suddetta società « per la loro natura chimica.. anche in piccolissima quantità emanano odori persistenti e disgustosi »; considerato che non ha potuto escludere la nocività di tali esalazioni, specie su soggetti particolarmente sensibili, quali sono, nella fattispecie, i degenti dei nosocomi situati nel rione ove ha luogo l'attività della « Permolio »; considerato che non si è ancora provveduto a convogliare i « vapori provenienti dai serbatoi dei prodotti leggeri, specie nelle ore in cui sono investiti dal sole, ad un sistema di colonne ripiene di gelo di silice e di carbone attivo »; considerato che la « Permolio » ha acquistato dagli ospedali riuniti altro terreno nella zona in cui opera, tanto che l'area di sua proprietà dista ora soltanto 50 metri da uno dei nosocomi suddetti, considerato che tutte le provvidenze cui è cenno nella suddetta risposta non possono, nella migliore delle ipotesi, che ridurre le esalazioni, mentre s'impone l'adozione di un provvedimento che risolva radicalmente il problema nell'interesse della cittadinanza romana e in particolare dei degenti nei vicini ospedali — non creda opportuno studiare la possibilità di indurre la « Permolio » a trasferire i suoi impianti in località più adatta, accordandole, se necessario, particolari agevolazioni.

(609)

« L'ELTORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, per sapere se è a loro conoscenza la revoca di concessione di alloggi e conseguenti risoluzioni di contratto, disposte dal Comando militare di Palermo nei confronti di ufficiali della riserva, pensionati, abitanti in case dell'I.N.C.I.S. a Messina, in uso

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

anche a funzionari di altre amministrazioni statali, in servizio o in pensione; e conoscere i provvedimenti che il Governo intenda adottare per impedire il proseguimento di una azione coercitiva, che oltre ad apparire sotto ogni aspetto ingiusta ed in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio del 5 settembre 1948, n. 4110, desta vivo allarme e preoccupazione fra gli interessati, i quali essendo modesti pensionati non possono trovare una qualsiasi sistemazione di alloggio in una sede come Messina, quasi totalmente distrutta dalla guerra e dove, per il costo delle costruzioni, le pigioni libere raggiungono spesso l'ammontare dell'intera pensione. Si chiede parità di trattamento tra pensionati civili e militari.

(610)

« LA SPADA, BONINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere in forza di quali norme legislative sia stato possibile proporre e far concedere un provvedimento di clemenza del Presidente della Repubblica, durante un procedimento non ancora esauritosi con una sentenza definitiva, come è avvenuto nei confronti del criminale Brachetti, il quale è stato posto in libertà nel corso del procedimento di appello, con totale disprezzo di qualsiasi elementare principio di diritto e di giustizia.

(611) « DE MARTINO FRANCESCO, LOMBARDI RICCARDO, TARGETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, circa la opportunità che siano prese, in occasione delle imminenti festività, una serie di provvidenze in favore dei militari di leva e più particolarmente:

a) la concessione di un numero più elevato di brevi licenze di carattere straordinario in occasione del Natale e del Capodanno;

b) la concessione di un soprassoldo natalizio di lire 500, da elevarsi a lire 1000 per coloro che non potessero godere di una licenza straordinaria.

(612) « CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BUFARDECI, PIRASTU, PAJETTA GIULIANO, DIAZ LAURA, NAPOLITANO GIORGIO, BARDINI, GELMINI, MORANINO, SACCENTI, TONETTI, BORELLINI GINA, MEZZA MARIA VITTORIA, BENSI, BETTOLI, CONCAS ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi del licenziamento della signora

Fiorentini Maria, ferita, vedova di guerra per i moti di Mogadiscio del 1948, povera e con due figli minori a carico, da bidella della scuola media governativa di Terlizzi (Bari). *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(2526)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se è a loro conoscenza la situazione di serio ed attuale pericolo, che grava sulle popolazioni di Lombrose, Valenti, Pietra e Giardino, frazioni del comune di Palcanica (Reggio Calabria), costrette a vivere in abitati, che sin dal 1951 sono sotto la minaccia della frana ed in parte del torrente Precariti.

« Se non intendano disporre tempestivamente lo sgombrò delle predette frazioni, che possono essere ricoverate in località vicina e sicura, nell'attesa che vengano costruiti i nuovi abitati.

« Se non ritengono di sollecitare l'assistenza dovuta agli alluvionati a favore di quelle popolazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2527)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se intende chiarire l'interpretazione della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, in riferimento alla concessione agli stabilimenti industriali di nuovo impianto o riattivati della esenzione per anni 10 (dieci) della imposta di ricchezza mobile sul reddito industriale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2528)

« RICCIO STEFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali più severi provvedimenti d'urgenza intendano adottare per far rispettare la legge già esistente che fissa l'obbligo della timbratura delle uova di importazione al momento della entrata in territorio italiano, in quanto si lamenta sempre più una grave lacuna nel rispetto di quest'obbligo legislativo con grave danno alla produzione avicola nazionale, all'industria conserviera ed allo stesso consumatore.

« Gli interroganti fanno presente che urge un serio, organizzato quanto urgente controllo che si deve svolgere contemporaneamente su tutto il territorio, in modo che non avvengano spostamenti della merce importata in località dove il controllo è meno rigido.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

« Il problema è grave al presente, in relazione alla timbratura che deve essere fatta a difesa anzitutto del consumatore che non deve essere ingannato, ma riflette anche il futuro per le gravi ripercussioni che mancati provvedimenti possono causare a danno di un importantissimo settore produttivo che interessa e sostiene milioni di piccole aziende agricole ed una gran massa di lavoratori agricoli pur essi produttori in questo settore.

« Interessa anche l'industria conserviera della produzione avicola nazionale che se venisse a scomparire causerebbe la mancata immissione del prodotto sul mercato di consumo nei periodi invernali lasciando arbitri assoluti del mercato gli importatori con conseguenze incalcolabili sui prezzi e quindi sui consumatori.

« Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non ritengono, oltre al provvedimento urgente del rispetto della legge sulla timbratura delle uova d'importazione, di provvedere a stabilire un dazio doganale di importazione ed a disciplinare l'introduzione di uova in relazione alla produzione e consumo interno. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2529) « DE MARZI FERNANDO, BURATO, FINA, GOZZI, PERDONÀ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le reali condizioni dell'attuale attrezzatura sanitaria nazionale per la cura dei poliomielitici, con particolare riguardo alle voci seguenti:

a) qual è il complesso di posti-letto e quale ne è la distribuzione regionale,

b) qual è il numero di giornate di degenza media per ogni malato,

c) qual è il costo giornaliero *pro-capite*;

d) quali sono le scuole per fisioterapisti

*(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2530) « CAVALLOTTI, BUZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere come intendano andare incontro alle famiglie degli 84 caduti di Frassinelle (Rovigo) duramente colpite negli affetti e nelle condizioni economiche a causa della alluvione del 1951.

« Gli interroganti sono d'avviso che sarebbe necessario stabilire una pensione a favore delle famiglie che hanno perduto un componente nella alluvione specificata, o almeno arrivare a concreta e significativa assegnazione

di sussidi straordinari, come documentazione di solidarietà e con l'intenzione di sollevare le attuali precarie condizioni economiche delle famiglie colpite. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2531) « CAVAZZINI, MARANGONI SPARTACO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di conoscere il risultato dell'inchiesta da lui disposta il 4 agosto 1953 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2532) « ORTONA, GIOLITTI, SCARPA, BAL-TARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno — in vista della sempre maggiore richiesta di energia elettrica per uso agricolo, che il progettato aumento di produzione elettrica previsto dal piano nazionale potrà solo coprire in parte, e per venire incontro alle piccole utenze agricole sparse, trascurate dalle società distributrici di energia — rendersi promotore di una legge, da stendere di concerto con gli altri ministri interessati, la quale preveda la esenzione totale da oneri fiscali e dazi di consumo per l'energia elettrica prodotta nelle aziende agricole a mezzo di aeromotori o di gruppi elettrogeni azionati da metano biologico e che sia assorbita da qualsivoglia uso aziendale compresa l'illuminazione.

« Detta legge dovrebbe prevedere anche il contributo dello Stato per l'impianto di tali apparecchiature, le quali potrebbero contribuire in modo efficace allo sviluppo e al benessere della campagna italiana. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2533) « FERRARI RICCARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende prontamente intervenire presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, affinché si provveda a dare inizio ai lavori per la sistemazione della strada comunale Casevecchie-Molingrosso-San Giovanni (comune di Calamandrana in provincia di Asti), danneggiata gravemente dalle alluvioni del torrente Belbo ed attualmente in istato di precaria transitabilità. E ciò ai termini e con le provvidenze previste alle lettere f) e g) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

« Ugual istanza si avanza per la strada Bruciati nello stesso comune di Calamandra-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

na, per i cui lavori null'altro si attende se non la decisione del predetto Provveditorato alle opere pubbliche.

« L'interrogante fa presente che un vivo malcontento si estende fra gli abitanti della zona, i quali paventano l'imminente stagione invernale per i danni che ancora una volta potrebbero colpirli, quando il fondo impraticabile dei terreni impedirà loro di trasportare o trasferire prodotti agricoli, scorte, provvigioni, isolando la zona dallo stesso comune di Calamandrana e dai vicini comuni di Nizza Monferrato, Canelli e San Marzano. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2534)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza del modo tutt'affatto singolare col quale la Società elettrica C.I.E.L.I. di Ovada (provincia di Alessandria) intende adempiere alle proprie funzioni in un servizio di pubblico interesse, quando si verificano fatti impreveduti. Ad esempio, nella notte fra il 6 ed il 7 novembre 1953 avvenne un furto di fili trasportatori di corrente nella frazione Bozzolina del comune di Castelletto d'Orba (provincia di Alessandria) e la Società predetta si è rifiutata di ripristinare la linea, adducendo il pretesto che, per esigenze del proprio bilancio, tanto il comune quanto gli utenti dovevano contribuire alle spese relative, nella misura del 33 per cento rispettivamente.

« L'interrogante fa presente che i contadini della zona sono stati fortemente danneggiati nei loro lavori, proprio nel periodo della torchiatura dei vini, e pertanto vivo malcontento si estende fra gli abitanti, i quali chiedono che si intervenga per normalizzare la situazione.

« E chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti verranno presi a tale scopo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2535)

« AUDISIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza di quanto sta avvenendo nei comuni di Rocchetta e Cabella Ligure in provincia di Alessandria per quanto riguarda la costruzione di una strada che — attraverso il ponte sul torrente Borbera — deve finalmente collegare gli abitanti della frazione Celio (comune di Rocchetta Ligure) col comune di Cabella Ligure.

« Fin dal 1950 vi fu il collaudo e l'inaugurazione di detto ponte, che tuttavia nacque cieco da un lato (ancora attualmente bloccato da un graticcio in filo spinato!) poiché i due proprietari di terreno ivi esistente: signor Tambutto, consigliere provinciale da una parte e fratelli Garibaldi dall'altra, si oppongono rispettivamente alla costruzione dell'ultimo tratto di strada sul proprio terreno, mentre gli abitanti della frazione Celio, tutti piccolissimi proprietari, non solo non frapponono ostacoli, ma forniscono anche gratuitamente la mano d'opera per la costruzione della prima parte della strada stessa.

« Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali decisioni e quali provvedimenti verranno presi per far cessare tale scandaloso stato di cose, anche allo scopo di por fine alla ridicola situazione creata fin dal momento in cui si costruì un ponte senza aver prima provveduto ai necessari espropri previsti per le opere di utilità pubblica. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2536)

« AUDISIO, LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se abbia preso visione del voto del Consiglio comunale di Licata (Agrigento) relativo alla carenza dei servizi postali per la mancanza di locali idonei e se non intenda disporre la costruzione di un nuovo edificio postale per il quale l'Amministrazione comunale ha da tempo concesso gratuitamente la relativa area edificabile. Inoltre, per sapere se il ministro non intenda esaminare attentamente la funzionalità di detti servizi postali provvedendo al miglioramento di essi con la creazione di alcune succursali, in considerazione dell'aumentato numero degli abitanti (40 mila). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2537)

« GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per la definitiva sistemazione dello scolo delle acque del fiume Salso, il cui volume minaccia la parte bassa dell'abitato del comune di Licata (Agrigento), e se non ritenga opportuno disporre urgentemente il finanziamento dei relativi progetti di 850 milioni per la sistemazione del bacino inferiore del fiume Salso e di 700 milioni per regolarizzare lo scolo delle acque nella pianura di Licata, già da tempo predisposti dal Genio civile di Agrigento.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

« E ciò altresì in considerazione della forte mano d'opera disoccupata di quello abitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2538)

« GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per riparare urgentemente i gravi danni verificatisi nell'abitato del comune di Licata (Agrigento) a seguito del nubifragio del 27 ottobre 1953, con particolare riguardo alla incombente minaccia di frana del costone della Via Marconi, dell'ospedale civile e del cimitero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2539)

« GIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sulla linea Agrigento-Palermo e viceversa venga istituito il servizio di automotrice di III classe in aggiunta agli attuali servizi di I e II classe.

« Ciò in considerazione della opportunità di consentire ai viaggiatori non abbienti la possibilità di poter usufruire di un mezzo più rapido e della necessità di fare in modo che i numerosi studenti universitari dell'Agrigentino possano frequentare le lezioni senza eccessivo aggravio di spesa per le loro famiglie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2540)

« GIGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale provvedimento di immediata assistenza intenda adottare a favore delle 53 famiglie di Locana (provincia di Torino), frazioni di Rosone, Bertedasco, Grumel, costrette da una gigantesca frana ad abbandonare all'improvviso le loro case, con le suppellettili, il fieno e la maggior parte dei campi e pascoli di loro proprietà, abbandono che è definitivo stante l'impossibilità attuale e futura di rientrare nella zona, il cui ingresso è precluso dall'autorità e che è incessantemente esposto al crollo della montagna sovrastante.

« Gli interroganti sottolineano la necessità di una immediata erogazione di fondi, che potrebbero convenientemente essere distribuiti dall'amministrazione provinciale di Torino, allo scopo di sovvenire alle imprevedibili necessità di quelle sventurate famiglie costrette a cercarsi comunque un tetto e a fronteggiare, sia pure nella misura più modesta, le neces-

sità della vita in attesa di una sistemazione permanente. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2541)

« RAVERA CAMILLA, FOA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza il malcontento provocato dalla graduatoria compilata per l'assegnazione dei 40 alloggi I.N.A.-Casa di Corso Umberto in Bisceglie, e per conoscere quali provvedimenti intende adottare per riparare gli errori commessi già denunciati dalla stampa (*Messaggero* del 18 novembre 1953). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2542)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Portocannone (Campobasso) del 4° lotto delle fognature e della rete idrica interna. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2543)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga doveroso ed urgente attuare adeguati provvedimenti al fine di regolare lo stato giuridico e la carriera degli insegnanti di stenografia e dattilografia nelle scuole secondarie statali.

« Segnatamente gli interroganti desiderano sapere se non creda necessario addivenire, ove occorre, presentando apposito disegno di legge, alla seguente regolamentazione:

a) inscrivere gli insegnanti suddetti nel ruolo *B* della carriera dei dipendenti statali. Detto provvedimento verrebbe, come è giusto, ad equiparare gli insegnanti di stenografia e dattilografia, i quali debbono possedere il titolo di scuola secondaria superiore, agli altri dipendenti statali che, entrando in carriera col medesimo titolo di studio, sono iscritti nel ruolo *B*;

b) disporre a che le graduatorie degli aspiranti alle cattedre di insegnamento della stenografia e dattilografia siano compilate da una commissione provinciale anziché dai capi istituto;

c) impartire alle autorità scolastiche provinciali criteri precisi di valutazione dei titoli professionali degli aspiranti alle cattedre, sottraendo ai capi istituto ed alle commissioni da essi nominate il potere discrezionale di fissare di volta in volta i criteri stessi:

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

d) autorizzare gli insegnanti all'esperimento di nuovi sistemi stenografici, al fine di evitare che l'insegnamento si cristallizzi in metodi superati e non segua la evoluzione tecnica dei metodi stessi. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(2544) « SECRETO, ANGELINO PAOLO, GUGLIELMINETTI, LOZZA, COGGIOLA, RONZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quale decisione intenda prendere per porre fine alla assurda situazione nella quale si trovano i terreni che precedentemente erano destinati a campo di aviazione nel territorio del comune di Bagnasco (Cuneo) e che attualmente sono dati dal Ministero in appalto ad un elemento che non è neppure del luogo, mentre la soluzione più logica e da tempo reclamata dai proprietari espropriati sarebbe quella di restituire i terreni ai proprietari stessi o, almeno, in attesa di tale definitivo provvedimento, di cederli in conduzione ad una cooperativa di coltivatori del luogo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2545) « GIOLITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se sia a conoscenza che, a seguito della espropriazione subita ad opera della Società « Terni » per la costruzione del bacino idroelettrico, la popolazione del comune di Campotosto si è vista privata di tutti i migliori terreni, sicché le condizioni di vita della stessa sono divenute miserrime; per conoscere altresì se sappia che, a seguito della concessione di piscicoltura sul lago artificiale di Campotosto, accordata per 15 anni alla Società « Terni » con decreto del 14 maggio 1952 dal Ministero dell'agricoltura e foreste, la stessa Società « Terni » ha ceduto, a sua volta, la concessione alla Società « Sant'Andrea », per il popolamento ittico; per conoscere ancora se sappia che, per conseguenza, è stato del tutto negato alla popolazione di Campotosto e della frazione di Mascioni il diritto di pesca, anche con amo e per uso familiare; per sapere, infine, se, essendo stata negata al comune di Campotosto la concessione del diritto esclusivo di pesca sul lago, chiesta al Ministero della agricoltura e foreste con deliberazione del 23 aprile 1953, n. 16, del suddetto comune, voglia almeno concedere a tutti i naturali del comune di Campotosto il diritto di pescare liberamente, per uso familiare, sul lago predet-

to, previo possesso della licenza e osservate tutte le disposizioni di legge, giusta richiesta avanzata a codesto Ministero dal comune in parola con deliberazione del 25 ottobre 1953, n. 53. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2546) « LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere se risponde a verità quanto è dato leggere su una nota rivista venatoria, sotto il titolo: « Accade a Capraia », e cioè che l'isola di Capraia si sta spopolando di selvaggina, per opera dei detenuti e particolarmente del personale della Colonia agricola, i quali non soltanto avrebbero costituito una specie di riserva nel territorio della colonia, ove cacciano tutto l'anno, ma trasporterebbero giornalmente la selvaggina uccisa dal penitenziario ad un apposito spaccio presso la direzione della colonia, ubicata nel centro urbano, nel quale spaccio la selvaggina verrebbe pubblicamente venduta. Inoltre i detenuti, senza scorta alcuna, verrebbero inviati a pascolare greggi o a tagliar legna nella zona adibita ad uso civico, ove tenderebbero trappole e lacci, toglierebbero nidi e distruggerebbero tutta la selvaggina esistente.

« Per conoscere, nel caso che quanto sopra esposto risponda a verità, quali provvedimenti intendono adottare. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2547) « LOPARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda disporre il trasferimento degli abitanti delle zone pericolanti, dove le case sono rese inabitabili in seguito al lento scoscendimento del terreno, argilloso e calcareo, al fine di evitare altri lutti e disastri come ebbero a verificarsi nell'alluvione del 1951 e recenti.

« Il pericolo sovrastante tiene vivamente preoccupati gli abitanti, quando avvengono le piogge ed anche dopo, per lo slittamento lento ma continuo del terreno franoso.

« Gli abitanti di Plati, Agromastelli e Campoli (Caulonia), nonché di Pietrapennata (Palizzi), Casignana, San Luca e Grotteria sono quelli di maggior pericolo e di più sollecito provvedimento.

« L'interrogante fa rilevare che le popolazioni interessate, per le condizioni in cui vivono, a ragione reclamano dal Governo il pronto intervento, non essendo possibile vi-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

vere quotidianamente sotto la minaccia imminente della morte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2548)

« MUSOLINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere se non ritenga urgente sottoporre alla ratifica del Parlamento l'accordo stipulato con la Repubblica di San Marino il 29 aprile 1953; allo scopo di normalizzare i rapporti con detto Stato confinante che ha così antiche e nobili tradizioni democratiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2549)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale è stata la spesa complessiva per l'organizzazione della recente « Fiera del Libro » in Egitto e per sapere anche a quale criterio è stata ispirata la scelta dei libri per detta mostra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2550)

« SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo che la scuola media di Rimini sia ospitata, provvisoriamente, in parte nei locali della scuola elementare « Vecchio Raggi », non essendo stato possibile reperire altri locali idonei e in attesa che vengano pagati i danni di guerra sopportati dall'edilizia scolastica e il comune possa, com'è suo vivo desiderio, costruire nuove sedi e per la scuola media e per quelle elementari. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2551)

« PAJETTA GIULIANO, REALI, BOTTONELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza della situazione precaria in cui si trovano le scuole di Rimini, per la carenza di aule scolastiche, carenza derivata dalle distruzioni di guerra; e per sapere se non intendono addivenire all'urgente stanziamento di almeno una notevole parte dei 305.891.105 spettanti all'amministrazione comunale di Rimini quale risarcimento danni di guerra per le scuole medie ed elementari, per consentire alla medesima di intraprendere, com'è suo vivo desiderio, la costruzione dei necessari

edifici scolastici. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2552)

« PAJETTA GIULIANO, REALI, BOTTONELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'interno, per conoscere come consideri la situazione d'eccezione in cui è mantenuto il comune di Genzano in provincia di Roma dove, da un lato, permane un commissario alla civica amministrazione, benché il termine massimo di sei mesi previsto dalla legge per una gestione provvisoria sia da lungo tempo superato, e, d'altro lato, quel locale ufficio di pubblica sicurezza esercita le funzioni attribuitegli dalla legge in maniera che non può non destare gravi preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

(70)

« TURCHI, NATOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del tesoro, per sapere, a seguito degli scandalosi episodi verificatisi prima, durante e dopo la campagna elettorale e di cui è largamente informata l'opinione pubblica calabrese, come sia stata esercitata da parte del Ministero del tesoro la prescritta opera di vigilanza e di controllo nei confronti della Cassa di risparmio di Calabria; che per l'azione aperta dei suoi organi dirigenti, rivolta a utilizzare l'organizzazione dell'istituto per fini particolaristici, rischia di perdere la sua tradizionale posizione di prestigio nella regione.

(71)

« MANCINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

**La seduta termina alle 13,50.**

*Ordine del giorno per la seduta di martedì  
1° dicembre 1953.*

*Alle ore 16.*

1. — Interrogazioni.
2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*  
TESAURO ed altri: Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati. (197).

LONGO ed altri: Esenzione e riduzione di imposte in favore degli allevatori di bestiame. (226).

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152).

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore* Colitto.

4. — *Discussione della proposta di legge.*

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA: Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana. (*Urgenza*). (191). — *Relatore* Agrimi.

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI